



4 maggio 2020

Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (ordinanza sul CO₂)

Rapporto esplicativo

Indice

1	Situazione iniziale.....	3
2	Spiegazioni relative al progetto	4
2.1	Punti essenziali del progetto	4
2.1.1	Scambio di quote di emissioni	4
2.1.2	Impegno di riduzione delle emissioni	5
2.1.3	Obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti	6
2.1.4	Prescrizioni in materia di emissioni di CO ₂ applicabili ai veicoli nuovi	6
2.2	Rapporto con il diritto internazionale	7
3	Commento alle singole disposizioni del progetto	8
4	Ripercussioni	24
4.1	Ripercussioni sulle emissioni di gas serra.....	24
4.2	Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni a livello finanziario e sull'effettivo del personale	25
4.3	Ulteriori ripercussioni	25
4.3.1	Obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti fossili	25
4.3.2	Prescrizioni sulle emissioni applicabili ai veicoli nuovi	26
4.3.3	Tassa sul CO ₂ sui combustibili fossili e impegno di riduzione	26
4.3.4	Sistema di scambio di quote di emissione	26

1 Situazione iniziale

Dal 1° luglio 2008 la Svizzera promuove l'utilizzo di carburanti rispettosi dell'ambiente attraverso agevolazioni fiscali. Secondo la legge la perdita fiscale che ne deriva sia compensata mediante una maggiore imposizione della benzina. Secondo la legge federale del 21 giugno 1996¹ sull'imposizione degli oli minerali (LIOm), la validità delle agevolazioni fiscali per l'imposta sugli oli minerali è limitata al 30 giugno 2020. Il 27 febbraio 2017 il consigliere nazionale Thierry Burkart ha depositato un'iniziativa parlamentare (17.405) che chiede di prorogare tali agevolazioni fiscali fino al 2030.

Nel messaggio del 1° dicembre 2017² concernente la revisione totale della legge sul CO₂ dopo il 2020, il Consiglio federale ha sottolineato l'importanza dei biocarburanti per la politica climatica. Tuttavia, a causa del calo del gettito fiscale derivante dall'imposta sugli oli minerali e dal supplemento fiscale sugli oli minerali (circa 900 mln. di CHF entro metà 2020), ha deciso di non prorogare le agevolazioni fiscali oltre la scadenza fissata del 30 giugno 2020. In sostituzione di queste agevolazioni, il Consiglio federale propone di obbligare gli importatori di carburanti fossili a compensare mettendo in commercio carburanti rinnovabili almeno il 5 per cento delle emissioni di CO₂ generate dal traffico.

Se a metà 2020 le agevolazioni fiscali per l'imposta sugli oli minerali e le relative esigenze ecologiche e sociali non dovessero più essere applicabili, si creerà una lacuna normativa fino all'entrata in vigore della revisione totale della legge sul CO₂. Nel suo messaggio del 1° dicembre 2017 il Consiglio federale ha presupposto una lacuna normativa di sei mesi, poiché la revisione totale della legge sul CO₂ avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2021, ma tale ipotesi nel frattempo non è tuttavia più realistica poiché l'entrata in vigore non avverrà prima del 1° gennaio 2022. Per il 2021 viene dunque a mancare anche la base giuridica per l'obbligo di compensazione cui sottostanno gli importatori di carburanti. I due principali sistemi di incentivazione (agevolazioni fiscali sugli oli minerali e obbligo di compensazione al quale sono soggetti gli importatori di carburanti fossili), che hanno indotto un notevole incremento delle vendite di carburanti rinnovabili, sarebbero così aboliti, con il rischio di un crollo delle loro vendite in Svizzera.

Oltre all'agevolazione fiscale sugli oli minerali sancita nella LIOm e all'obbligo di compensazione al quale sono soggetti gli importatori di carburanti fossili secondo la vigente legge sul CO₂, vi sono anche altri strumenti della politica climatica decadranno a fine 2020, come il sistema di scambio di quote di emissioni e l'esenzione dalla tassa sul CO₂ con un impegno di riduzione delle emissioni. Con l'accettazione dell'lv.pa. Burkart 17.405 il 20 dicembre 2019, l'esenzione dalla tassa sul CO₂ e l'obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti fossili previsti nella legge sul CO₂ sono prorogati di un anno sino alla fine del 2021. Il sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) è invece prorogato a tempo indeterminato poiché, con l'approvazione dell'accordo sul collegamento del SSQE svizzero con quello dell'UE³, il Parlamento ha già avallato l'ulteriore sviluppo dello strumento basandosi sul SSQE dell'UE.

Con l'lv.pa. Burkart 17.405 l'agevolazione fiscale sugli oli minerali per i biocarburanti viene prorogata sino a fine 2023. L'iniziativa chiedeva una proroga fino al 2030, ma il Parlamento si è opposto soprattutto in considerazione delle notevoli perdite fiscali che ciò comporterebbe e del conseguente aumento del prezzo della benzina e dell'olio diesel.

La presente revisione dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (ordinanza sul CO₂) attua la revisione della legge sul CO₂ nell'ambito dell'IV.pa. Burkart 17.405. Le modifiche necessarie dell'ordinanza per prorogare l'agevolazione fiscale sugli oli minerali per i carburanti ecologici saranno trattate in un progetto separato.

¹ RS 641.61

² FF 2018 197.

³ FF 2018 363.

2 Spiegazioni relative al progetto

2.1 Punti essenziali del progetto

2.1.1 Scambio di quote di emissioni

Lo scambio di quote di emissioni è uno strumento di economia di mercato della politica climatica che consente ai partecipanti di ridurre le emissioni di gas serra dove è più conveniente. Il sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) della Svizzera comprende oltre 50 impianti industriali a forte intensità di emissione, per contro esentati dalla tassa sul CO₂ per i combustibili. Il 1° gennaio 2020 il SSQE svizzero è stato collegato con quello molto più ampio dell'UE affinché i gestori svizzeri di impianti possano beneficiare del mercato del CO₂ europeo, che è liquido e trasparente, e usufruire delle stesse opportunità rispetto ai concorrenti europei. Dal 1° gennaio 2020 la navigazione aerea è stata integrata nel SSQE svizzero, in analogia con la normativa UE. L'Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sul collegamento dei rispettivi SSQE è entrato in vigore il 1° gennaio 2020. Con l'Accordo, orientato a una collaborazione a lungo termine e, quindi, non limitato nel tempo, sono state poste tempestivamente le basi per poter continuare a utilizzare questo strumento. Tale Accordo prevede che in futuro i due sistemi siano concepiti in modo da essere equipollenti (principio di equivalenza). Al fine di adempiere gli impegni dell'Accordo, sono necessarie modifiche concernenti lo scambio di quote di emissioni che consentano di utilizzare un SSQE svizzero compatibile con quello europeo anche dopo il 2021.

Nella presente revisione parziale dell'ordinanza sul CO₂ sono modificati o aggiunti i seguenti elementi:

- Partecipazione al SSQE: i gestori di impianti continuano a essere tenuti a partecipare al SSQE. In Svizzera è emerso che la produzione di niacina può generare elevate emissioni di gas serra, pertanto è stata inserita nell'ordinanza come nuova categoria di impianti. In futuro una partecipazione volontaria al SSQE (*opt-in*) potrà essere richiesta una sola volta. Per garantire un'esecuzione nei tempi previsti, i termini di notifica concernenti il SSQE sono stati anticipati.
- Percorso di riduzione del *cap* per i gestori di impianti: in analogia con la normativa UE, il percorso di abbattimento annuale per gestori di impianti è ora del 2,2 per cento a partire dal 2021 (invece dell'attuale 1,74 %).
- Percorso di riduzione del *cap* per la navigazione aerea: in conformità alle disposizioni in vigore per il SSQE nell'UE, a partire dal 2021 il *cap* per la navigazione aerea sarà ridotto annualmente di 2,2 punti percentuali del *cap* del 2020 (invece dell'attuale 0 %).
- Assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione per i gestori di impianti: per i gestori di impianti continua a basarsi in particolare sull'esercizio efficiente in termini di emissioni di gas serra, definito tramite parametri di riferimento ad esempio per la fabbricazione di determinati prodotti, per il consumo di energia termica o per l'impiego di combustibili. Inoltre, sono considerati anche altri fattori, tra cui il rischio di una rilocalizzazione all'estero della produzione (cosiddetto effetto *carbon leakage*). L'elenco dei settori minacciati dal *carbon leakage* è stato rielaborato nell'UE e trova applicazione anche in Svizzera. Al fine di rispecchiare il progresso tecnologico, i parametri di riferimento esistenti sono modificati. A questo scopo l'UE ha svolto un impegnativo rilevamento dei dati e la pubblicazione dei nuovi parametri di riferimento è prevista per l'estate 2020. La Svizzera continuerà a riprendere tali parametri come ha fatto sinora.
- Assegnazione a titolo gratuito per i gestori di impianti che entrano a far parte del SSQE, si trovano in forte crescita e con nuovi elementi di assegnazione: almeno il 5 per cento del *cap* continuerà a essere trattenuto per i nuovi partecipanti al SSQE o per i partecipanti in forte crescita, tuttavia in futuro saranno messi a disposizione a tale scopo anche i diritti di emissione non più assegnati a causa di cali della produzione o di cessazioni di attività. In merito all'assegnazione dei diritti di emissione, è determinante in linea di principio la data della messa in esercizio. Per l'attribuzione dei diritti di emissione fa stato fondamentalmente la data della messa in esercizio. Se la quantità di diritti di emissione trattenuti nel rispettivo anno è insufficiente, per le notifiche contemporanee le quantità sono ridotte in modo lineare, mentre non sono più assegnati diritti di emissione per messe in esercizio successive.
- Adeguamento dell'assegnazione a titolo gratuito per i gestori di impianti: a partire dal 2021 l'assegnazione a titolo gratuito sarà calcolata di norma basandosi sui dati di riferimento del periodo

2014–2018. In futuro l'assegnazione a titolo gratuito sarà tuttavia adeguata annualmente se i dati rilevanti (p. es. la quantità prodotta) registrano una variazione superiore al 15 per cento. In tal modo l'assegnazione a titolo gratuito tiene in migliore considerazione i dati aggiornati della produzione. Ove sia determinata sulla base dell'energia termica o dei combustibili consumati, l'assegnazione a titolo gratuito è aumentata soltanto se il gestore di impianti dimostra che il maggior consumo è dovuto a un incremento della produzione e non a una minore efficienza. D'altro canto, l'assegnazione a titolo gratuito non sarà diminuita se è comprovato che il minore consumo è dovuto a un incremento dell'efficienza. In tal modo si può garantire che per l'assegnazione a titolo gratuito ai gestori di impianti l'efficienza in termini di emissioni di gas serra svolge un ruolo importante.

- Rapporto: per il rapporto di monitoraggio annuale i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili possono adoperare un modello standard o, secondo l'ordinanza riveduta, anche un modello approvato dall'UFAM che consente un rapporto trasparente e uniforme. Il rapporto di monitoraggio annuale continua a basarsi sul piano di monitoraggio da allestire in anticipo e che deve essere approvato dall'UFAM. Gli operatori di aeromobili, che non sono amministrati dall'UFAM, continuano a sottoporre il piano di monitoraggio e il rapporto di monitoraggio all'autorità competente nello Stato amministrativo.
- Consegna di diritti di emissione: per garantire la compatibilità con il SSQE dell'UE, i gestori di impianti possono continuare a restituire alla Confederazione diritti di emissione per gli impianti e, ora, anche diritti di emissione per gli aeromobili in misura corrispondente alle emissioni di gas serra prodotte da essi. La consegna di certificati esteri di riduzione delle emissioni non è più possibile né per i gestori di impianti né per gli operatori di aeromobili.
- Trasferimento dei diritti di emissione non utilizzati: i diritti di emissione non utilizzati dai partecipanti al SSQE nel periodo 2013–2020 possono essere riportati in misura illimitata al 2021. Dall'entrata in vigore dell'Accordo sul collegamento del SSQE svizzero con quello dell'UE sono compresi anche i diritti di emissione europei, che sono equivalenti a quelli svizzeri.

I dettagli concernenti le disposizioni possono essere consultati nei commenti ai rispettivi articoli (cfr. n. 3).

2.1.2 Impegno di riduzione delle emissioni

I gestori di impianti che hanno contratto un impegno di riduzione possono prorogarlo sino alla fine del 2021 senza un grande onere amministrativo. È così garantito che i gestori ottengano la restituzione anche nel caso in cui l'entrata in vigore della revisione totale della legislazione sul CO₂ sia procrastinata. Gli obiettivi vengono proseguiti in modo lineare, sulla base di un calcolo standard, e devono essere osservati nell'intero periodo d'impegno dall'anno di inizio sino alla fine del 2021.

- Per quanto riguarda l'obiettivo di emissione il percorso di riduzione degli anni precedenti viene proseguito secondo una traiettoria lineare. Il valore annuale per il 2021 ammonta complessivamente a circa 1,5 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente (CO₂eq), il che corrisponde alle emissioni effettive nel 2018 degli impianti esentati con obiettivo di emissione. Per il raggiungimento dell'obiettivo entro il 2021 non occorrono dunque ulteriori prestazioni di riduzione. Nella decisione di investire in provvedimenti non convenienti dal punto di vista economico i gestori di impianti hanno inoltre considerato il ricavo ottenuto dagli attestati sino alla fine del 2020, ulteriori fondi nel 2021 rappresenterebbero ripercussioni collaterali di carattere puramente finanziario. Tutti i gestori di impianti, a prescindere dal fatto che abbiano contratto un impegno di riduzione o concordato un obiettivo, possono continuare a presentare progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera secondo gli articoli 5 e 5a.
- Per l'obiettivo basato su provvedimenti si applica un grado di utilizzo dell'80 per cento del potenziale economico dei provvedimenti a fronte di un impegno fino al 2020. In caso di proroga fino al 2021 il grado di utilizzo sale al 90 per cento e l'obiettivo basato su provvedimenti è di conseguenza moltiplicato per 1,25. I gestori di impianti che hanno attuato i loro provvedimenti e ottemperano al valore annuale del 2018 adempiranno così il proprio impegno anche nel 2021.

È mantenuto invariato l'obbligo di sottoporre i dati del monitoraggio e i criteri per l'adeguamento dell'obiettivo di emissione e di quello basato su provvedimenti. Per un obiettivo di emissione che nel periodo 2019–2021 si è scostato dal percorso di riduzione almeno del 10 per cento per tre volte e nel 2021 almeno del 30 per cento viene verificata la necessità di adeguarlo.

Per i gestori di impianti che avevano contratto un impegno di riduzione delle emissioni già prima del 2012 e per il raggiungimento dell'obiettivo nel 2021 si fanno computare certificati esteri, questi sono ammessi in misura del 4,5 per cento delle emissioni effettive del periodo d'impegno 2013–2021.

Per semplificare il lavoro amministrativo sono introdotti gli scambi elettronici (cfr. foglio supplementare allegata alla procedura di consultazione). I gestori di impianti presentano direttamente la domanda di proroga dell'impegno di riduzione entro il 31 marzo 2021 utilizzando la piattaforma elettronica dell'UFAM e ricevono anche la decisione per via elettronica. Anche i gestori di impianti che interrompono il proprio impegno a fine 2020 lo notificano all'UFAM. In questo caso la decisione dell'interruzione viene inviata in forma cartacea. Il termine di fine maggio 2021 è stabilito in modo che i gestori di impianti possano decidere in merito alla proroga basandosi sui dati del monitoraggio per il 2020.

2.1.3 Obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti

L'obbligo di compensazione sorge con l'immissione in consumo di carburanti fossili conformemente alla LIOm. L'UFAM rilascia attestati negoziabili in Svizzera per le riduzioni delle emissioni conseguite con progetti e programmi. Gli importatori di carburanti soggetti all'obbligo di compensazione non devono perciò necessariamente realizzare di propria iniziativa progetti e programmi di compensazione (progetti di compensazione), bensì possono acquisire certificati da terzi. Gli attuali requisiti per il rilascio di attestati per le riduzioni di emissioni in Svizzera sono mantenuti anche per il 2021.

Nella presente revisione parziale dell'ordinanza sul CO₂ sono modificati o aggiunti i seguenti elementi:

- Aliquota di compensazione: l'obbligo per i fabbricanti e gli importatori di carburanti fossili (liquidi e gassosi) di compensare parzialmente le emissioni di CO₂ generate dal traffico deve essere mantenuto. Per il 2021 la quota percentuale delle emissioni di CO₂ dovuta al traffico e da compensare deve situarsi sull'12 per cento (aliquota di compensazione), mentre nel 2020 è pari al 10 per cento.
- Progetti realizzati di propria iniziativa: dal 2021 le persone soggette all'obbligo di compensazione non potranno più computare all'adempimento dell'obbligo di compensazione i progetti realizzati di propria iniziativa.
- Pubblicazione della decisione in merito all'idoneità e al rapporto di monitoraggio di progetti di compensazione: le decisioni in merito all'idoneità dei progetti di compensazione e le decisioni concernenti il rilascio di attestati per i rapporti di monitoraggio dovranno essere pubblicate purché non violino il segreto di fabbricazione e d'affari.
- Pubblicazione delle bozze di progetto e delle osservazioni della segreteria Compensazione: d'ora in poi dovranno essere pubblicate le bozze di progetto presentate e le relative osservazioni (non vincolanti) formulate dalla segreteria Compensazione della Confederazione.
- Requisiti posti ai combustibili: i requisiti posti dalla legge del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali si applicheranno dal 2020 ai biocarburanti e ai biocombustibili purché siano utilizzati nell'ambito di progetti di compensazione.

I dettagli concernenti le disposizioni possono essere consultati nei commenti ai rispettivi articoli (cfr. n. 3).

2.1.4 Prescrizioni in materia di emissioni di CO₂ applicabili ai veicoli nuovi

Nei capoversi 1 e 2 dell'articolo 10 della vigente legge sul CO₂ sono definiti gli obiettivi da osservare a partire dal 2020 (95 g CO₂/km per le automobili, 147 g CO₂/km per gli autoveicoli e i trattori a sella leggeri). Il Parlamento li ha decisi nell'ambito del dibattito sul primo pacchetto di misure contenuto nella Strategia energetica 2050. Si armonizzano con la normativa in vigore nell'UE, quindi con i valori di misurazione basati sul «Nuovo ciclo di guida europeo» (*New European Driving Cycle*, NEDC), il metodo di misurazione utilizzato fino al mese di agosto del 2017 per calcolare le emissioni di CO₂.

Dal mese di settembre del 2017 le emissioni di CO₂ dei nuovi modelli di automobili sono misurate nell'UE in base alla nuova procedura *Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure* (WLTP)⁴. Dal mese di settembre del 2018 tutte le automobili immatricolate per la prima volta devono essere autorizzate secondo la WLTP, salvo poche eccezioni, così come tutti i nuovi autofurgoni e trattori a sella leggeri. In una fase di transizione che durerà sino alla fine del 2020 tutte le automobili approvate secondo la WLTP dispongono anche di valori NEDC ricalcolati secondo le misurazioni WLTP. Questi ultimi saranno utilizzati anche per verificare l'osservanza degli obiettivi. Le emissioni di CO₂ misurate in base alla procedura WLTP si avvicinano di più al reale consumo di carburante e risulteranno del 25 per cento circa superiori ai valori delle emissioni determinati con il metodo NEDC.

Per garantire l'esecuzione degli obiettivi e impedire un inasprimento repentino, nel suo Regolamento (UE) 2019/631 l'Unione europea ha stabilito che i valori obiettivo basati sul NEDC siano convertiti in valori obiettivo WLTP equivalenti per il periodo 2021–2024. La prestazione di riduzione richiesta nell'ambito del regime NEDC sarà così mantenuta. Ciò comprende una correzione una tantum per fabbricante del livello degli obiettivi individuali basati sul NEDC.

Nella presente revisione parziale dell'ordinanza sul CO₂ sono modificati o aggiunti i seguenti elementi:

- Valori obiettivo basati sulla WLTP: sono disciplinate le disposizioni di attuazione per il riveduto articolo 10 capoverso 4 della legge sul CO₂. Per i vigenti obiettivi basati sul NEDC sono stabiliti valori obiettivo WLTP equivalenti e sono regolamentate le basi di dati necessarie per l'esecuzione. A differenza della normativa in vigore nell'UE viene stabilito un valore obiettivo WLTP unitario per l'intero settore. Non è possibile riprendere direttamente dall'UE gli obiettivi concreti poiché non sono pubblicati in tempo utile, dal momento che nell'UE le sanzioni sono calcolate a posteriori. Una conversione degli obiettivi specifica per importatore o marchio, in stretta analogia con la normativa UE, non è opportuna nella realtà svizzera poiché l'applicazione e la comunicazione risulterebbero molto complesse, in particolare in caso di una variabile composizione dei raggruppamenti di emissioni e per gli importatori che spesso immettono sul mercato interno le marche più disparate. A prescindere da ciò, un simile sistema non è applicabile direttamente ai veicoli di piccoli importatori e agli obiettivi speciali di cui all'articolo 28 dell'ordinanza sul CO₂.
- Modifiche riflesse dalla conversione in valori obiettivo WLTP: sono effettuate diverse modifiche riflesse, riguardanti in particolare gli obiettivi speciali accordati a determinate marche conformemente alla normativa UE e la disposizione e il calcolo delle emissioni di CO₂ determinanti per il parco veicoli (supercrediti, innovazioni ecocompatibili).
- Ulteriori modifiche necessarie alle prescrizioni in materia di emissioni di CO₂ applicabili ai veicoli nuovi: Per gli autofurgoni si attua un elemento dell'approvata mozione 18.3420 Bourgeois del 30 maggio 2018 («Adegua i pesi massimi consentiti per compensare il peso delle batterie elettriche dei furgoni della categoria di 3,5 tonnellate»), che si riferisce direttamente alle prescrizioni in materia di emissioni di CO₂.
- Modifica riflessa nell'ordinanza sull'efficienza energetica: si è inoltre proceduto a una modifica nell'allegato 4.1 dell'ordinanza sull'efficienza energetica quale atto normativo correlato. L'obbligo di etichettatura per le automobili nuove, generalmente già basato sui dati WLTP, utilizza l'obiettivo CO₂ come riferimento per rappresentare le emissioni di CO₂ di un veicolo; tale obiettivo viene ripreso dalla legislazione sul CO₂.

2.2 Rapporto con il diritto internazionale

Le proposte modifiche dell'ordinanza sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, segnatamente con l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sul collegamento dei rispettivi SSQE. La prevista modifica dell'ordinanza sul CO₂ concernente il sistema di scambio di quote di emissioni garantisce in particolare l'attuazione corretta del suddetto Accordo anche dopo il 2020.

⁴ Regolamento (UE) 2017/1151

3 Commento alle singole disposizioni del progetto

Art. 2

Dal mese di settembre del 2020 il quadro giuridico europeo relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli non è più disciplinato dalla direttiva 2007/46/CE bensì dal regolamento (UE) 2018/858, trasposto nella legislazione svizzera con la presente modifica dell'ordinanza sul CO₂ (lett. a, a^{bis}, a^{ter}). Per favorire la comprensione, nell'ambito delle singole lettere il testo sarà di volta in volta suddiviso in due numeri.

La lettera a^{bis} numero 1 attua un elemento della mozione Bourgeois del 30 maggio 2018 accolta dal Parlamento (18.3420 «Adeguare i pesi massimi consentiti per compensare il peso delle batterie elettriche dei furgoni della categoria di 3,5 tonnellate»). La mozione chiede al Consiglio federale di adeguare le basi giuridiche per consentire la compensazione del peso delle batterie elettriche degli autoveicoli dal peso massimo complessivo di 3500 kg. Alcuni sistemi di propulsione alternativi sono più pesanti di quelli convenzionali a benzina o diesel. Questo aspetto riguarda in particolare i veicoli con batterie elettriche. Senza una riduzione del carico utile risulterebbe infatti un aumento del peso complessivo di questa tipologia di veicoli che la renderebbe meno competitiva e la escluderebbe dunque dal campo d'applicazione delle prescrizioni in materia di emissioni di CO₂. Quindi, questi veicoli a bassa emissione di CO₂ non sono finora considerati per il conseguimento degli obiettivi di un parco veicoli.

Come in precedenza, gli autoveicoli e i trattori a sella leggeri, il cui peso a vuoto supera 2585 kg, che sono misurati in base al metodo applicato agli autoveicoli pesanti (regolamento (CE) 595/2009) e non dispongono di valori delle emissioni in base al metodo di calcolo applicato agli autoveicoli leggeri (regolamento (UE) 715/2007), non rientrano nel campo di applicazione dell'ordinanza sul CO₂. In seguito all'attuazione della mozione 18.3420 Bourgeois (lett a^{bis} n. 2), questa eccezione si applica nel caso degli autoveicoli solo ai veicoli privi di una tecnologia di propulsione a zero emissioni.

Computando i veicoli per il trasporto di cose del tipo furgoni fino a un peso di 4250 kg, a condizione che il peso superiore a 3500 kg sia causato esclusivamente dal peso supplementare del sistema di propulsione privo di emissioni, viene incentivata l'importazione di questi veicoli a zero emissioni. Altri veicoli per il trasporto di cose, tra cui i carri con motore e i trattori a sella leggeri con un peso complessivo superiore a 3500 kg, non rientrano nei veicoli computabili. Il requisito secondo cui i veicoli siano privi di emissioni secondo la procedura di misurazione normalizzata limita il computo ai veicoli a batteria elettrica e a quelli a pile a combustibile. La regolamentazione svizzera viene così armonizzata con la normativa UE (cfr. art. 2 par. 1 lett. b del regolamento (UE) 2019/631).

Per motivi di tempo la modifica nell'articolo 2 lettera a^{bis} volta a recepire un elemento della mozione 18.3420 Bourgeois è attuata indipendentemente dai risultati riguardanti altre tematiche connesse all'equiparazione dei veicoli interessati (p. es. divieto di circolazione notturna, assoggettamento all'OLR, intervalli dei collaudi periodici, requisiti concernenti la licenza di condurre ecc.).

Art. 6 Convalida di progetti e programmi

Nell'ambito della procedura di convalida occorre sottoporre all'organismo di convalida tutte le informazioni rilevanti per il progetto o il programma che consentano un esame esaustivo. Ciò include anche una bozza del progetto e la relativa valutazione preliminare (non vincolante) da parte della segreteria Compensazione della Confederazione, se sono state approntate. In tal modo è più facile tracciare eventuali modifiche o sviluppi del progetto o del programma. Già nella prassi attuale i richiedenti considerano i pareri dell'Ufficio federale per l'ambiente (UFAM) nella loro domanda e sviluppano progetti e programmi in questa ottica. L'accessibilità di tali documenti rende più semplice e più rapida la comprensione del progetto da parte dell'organo di convalida che può verificare l'osservanza dei requisiti posti ai progetti di compensazione. Nel complesso l'esecuzione diventa così meno onerosa.

Art. 6 Convalida di progetti e programmi

Nell'ambito dei progetti svizzeri di compensazione il richiedente può esigere dall'UFAM un esame preliminare della descrizione del progetto o del programma. Una volta effettuato l'esame preliminare della bozza di progetto, l'UFAM inoltra tale esame preliminare all'organismo di convalida.

Art. 12 Attestati per i gestori con impegno di riduzione

Come enunciato nel messaggio concernente la revisione totale della legge sul CO₂ dopo il 2020, il sistema del diritto semplificato di attestato per i gestori di impianti con impegno di riduzione sarà abolito. Nella decisione di investire in provvedimenti antieconomici i gestori di impianti hanno inoltre considerato il ricavo ottenuto dagli attestati sino alla fine del 2020, ulteriori fondi nel 2021 rappresenterebbero ripercussioni collaterali di carattere puramente finanziario. Tutti i gestori di impianti, a prescindere dal fatto che abbiano contratto un impegno di riduzione o concordato un obiettivo, possono continuare a presentare progetti e programmi per la riduzione delle emissioni in Svizzera secondo gli articoli 5 e 5a. La richiesta di rilascio di attestati per le riduzioni di emissioni nel periodo 2013–2020 deve essere presentata all'UFAM entro il 31 dicembre 2022, dopo di che il diritto è perento.

Art. 12a Attestati per i gestori di impianti con convenzione sugli obiettivi concernente l'evoluzione del consumo energetico

Modifica dell'articolo 12a in analogia con l'articolo 12.

Art. 14 Pubblicazione di informazioni su progetti e programmi

Nella situazione giuridica in vigore non sono pubblicate né la decisione in merito all'idoneità di un progetto o di un programma né la decisione riguardante i rapporti di monitoraggio da presentare annualmente. Queste decisioni dell'autorità contengono informazioni concernenti gli attestati rilasciati ed eventuali esigenze (cosiddette *Forward Action Requests*) da considerare nei successivi periodi di monitoraggio. Inoltre, le decisioni sui rapporti di monitoraggio evidenziano eventuali differenze rispetto alle riduzioni delle emissioni richieste. La proposta di pubblicare queste informazioni contenuta nel presente progetto di revisione serve da un lato a migliorare la procedura di convalida e di verifica dei progetti, poiché soprattutto gli organismi di convalida e di controllo hanno accesso alle condizioni necessarie ove non siano rese accessibili dal richiedente. Infine, la pubblicazione delle decisioni conformemente all'articolo 8 capoverso 1 e all'articolo 10 capoverso 1^{bis} dell'ordinanza promuove la trasparenza relativamente all'osservanza degli obblighi di compensazione, da cui è possibile estrapolare anche gli sviluppi sul raggiungimento degli obiettivi nazionali. La pubblicazione avviene nel rispetto del segreto di fabbricazione e d'affari.

Art. 17 Campo d'applicazione

Nell'introdurre le disposizioni volte a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli il legislatore ha ipotizzato che l'immatricolazione di veicoli sia destinata al loro utilizzo sulle strade svizzere. Secondo questo stesso criterio dell'immatricolazione, i veicoli dovrebbero quindi essere assoggettati ai valori obiettivo di CO₂. Il Consiglio federale ha condiviso questa premessa, di conseguenza nell'articolo 17 capoverso 2 dell'ordinanza sul CO₂ in vigore ha precisato che sono considerati immatricolati i veicoli ammessi alla circolazione in Svizzera per la prima volta conformemente all'articolo 10 capoverso 1 della legge sul CO₂. Nell'esecuzione è emerso tuttavia che basarsi sul processo formale dell'ammissione alla circolazione per la prima volta ha portato a pratiche assolutamente invise al legislatore e che producono l'opposto degli obiettivi auspicati con questa disposizione:

- Ai fini del calcolo della sanzione sul CO₂ sono stati per esempio introdotti e formalmente ammessi alla circolazione veicoli a basse emissioni che non erano affatto pensati per l'utilizzazione in Svizzera. In concreto è stato importato, ammesso alla circolazione e computato nel bilancio del CO₂ del rispettivo parco veicoli un numero maggiore di veicoli elettrici che, a causa del conteggio del parco veicoli, consentono invece di ammettere alla circolazione in Svizzera senza sanzioni veicoli con emissioni elevate di CO₂. Mentre i veicoli elettrici tornano a essere esportati dopo breve tempo, i veicoli con elevate emissioni di CO₂ rimangono nel nostro Paese, con la

conseguenza che la produzione di CO₂ del parco veicoli svizzero (non soggetto a sanzioni) aumenta invece di diminuire.

- Inoltre i veicoli sono stati immatricolati per la prima volta come veicoli commerciali leggeri, con la conseguenza che prima del 2020 non erano assoggettati ad alcun obiettivo e dal 2020 devono rispettare un valore obiettivo più elevato. Poco dopo questi veicoli sono stati quindi immatricolati una seconda volta senza sanzioni per l'utilizzo effettivo come automobili. Anche qui l'ammissione per la prima volta alla circolazione non serve a utilizzare il veicolo in modo pertinente, bensì soltanto a evitare una sanzione. Generalmente si tratta di modelli di automobili di grandi dimensioni e ad alte emissioni.

In considerazione di queste premesse, il criterio della messa in circolazione per la prima volta è stato precisato nel capoverso 2 nel senso che di volta in volta possono essere computati al bilancio del CO₂ del parco delle automobili, degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri solo quelli che non solo sono stati formalmente ammessi alla circolazione in Svizzera, ma che in fin dei conti sono effettivamente utilizzati da un cliente finale conformemente alla loro prima immatricolazione. Le pratiche comuni, come l'aumento del numero di immatricolazioni di nuovi veicoli prima della fine dell'anno per raggiungere gli obiettivi di vendita, non comportano di per sé la rimozione dei veicoli dal calcolo del parco veicoli. In linea di principio, rimane in vigore anche la prassi esecutiva, secondo cui è determinante lo stato del veicolo al momento della prima immissione sul mercato, ad esempio per quanto riguarda i pneumatici e i componenti aggiuntivi, nonché lo stato di produzione dei veicoli a più stadi.

Art. 17a Anno di riferimento

In seguito alla modifica del titolo dell'articolo 17, la definizione dell'anno di riferimento è ora enunciata separatamente nell'articolo.

17b Metodo di misurazione applicabile e obiettivi secondo l'articolo 10 capoversi 1 e 2 della legge sul CO₂

Il capoverso 1 sancisce sostanzialmente che la procedura WLTP come pure la procedura di correlazione per l'approssimazione matematica ai valori NEDC costituiscono la base per determinare gli obiettivi di riduzione di CO₂ a partire dal 2021 secondo l'articolo 10 capoverso 4 e si basano sugli obiettivi di cui all'articolo 10 capoversi 1 e 2 della legge sul CO₂.

Gli obiettivi concreti di CO₂, che gli importatori di veicoli nuovi devono osservare considerando i valori WLTP (cfr. artt. 24 e 25) sono stabiliti nel capoverso 2. Secondo l'articolo 10 capoverso 4 della legge sul CO₂, ai fini della determinazione degli obiettivi è stata presa in considerazione la procedura secondo il pertinente regolamento (UE) 2019/631. Gli obiettivi di 95 g/kg e di 147 g/kg sono stati moltiplicati per il rispettivo rapporto tra le emissioni medie WLTP e quelle NEDC del parco veicoli nuovi nel 2019. Per le automobili il fattore di conversione è pari a 1,24, per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri è di 1,27.

La base per la conversione degli obiettivi secondo il capoverso 2 è costituita dai valori medi di CO₂ del parco veicoli nuovi nel 2019. In considerazione della recente introduzione dei valori WLTP, in parte eccessivi, delle specificità del rilevamento dei dati nel sistema svizzero di approvazione del tipo e del volume di dati ancora limitata per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, il Consiglio federale seguirà l'evoluzione della base di dati in Svizzera e nell'Unione europea e, ove necessario, esaminerà l'aggiornamento dei valori obiettivo.

Art. 24 Emissioni di CO₂ e peso a vuoto di veicoli con approvazione del tipo

Il nuovo capoverso 1 sancisce esplicitamente che a partire dal 2021, per l'attuazione degli obiettivi, ovvero la valutazione concreta del raggiungimento degli obiettivi, saranno utilizzati i valori d'emissione secondo la WLTP. I capoversi seguenti regolano le fonti concrete da cui attingere i valori d'emissione di CO₂ secondo la WLTP come pure altri dati rilevanti. Sono determinanti di volta in volta le emissioni combinate. Il nuovo capoverso 1^{bis} contiene la disposizione del capoverso 1 vigente finora.

L'osservanza degli obiettivi per un autofurgone o un trattore a sella leggero approvato con un sistema a più fasi incombe all'importatore del veicolo, anche se importato in uno stato incompleto. Determinante per la misurazione delle emissioni di CO₂ e del peso è lo stato in occasione della prima immatricolazione,

quindi lo stato completo, omologabile. Con il regolamento (UE) 2020/22 l'Unione europea ha definito le norme per determinare i dati rilevanti ai fini delle sanzioni partendo dal veicolo di base (prima che il veicolo sia effettivamente completato) nell'ambito della procedura WLTP. Queste norme sono recepite anche per la Svizzera nel capoverso 3 lettera b. Materialmente la disposizione sostituisce quelle del regolamento (CE) 692/2008 cui si faceva sinora riferimento. Inoltre, anche nel capoverso 3 viene aggiornato il rimando alla normativa europea come nell'articolo 2 lettera a.

I veicoli con approvazione del tipo secondo il capoverso 3^{bis} e che non dispongono di valori delle emissioni WLTP sono per esempio i veicoli in stock approvati secondo il metodo NEDC, già sdoganati e quindi ancora immatricolabili, nonché autoveicoli e trattori a sella leggeri che sono stati approvati in base alle prescrizioni europee sui gas di scarico per i veicoli pesanti.

Art. 25 Emissioni di CO₂ e peso a vuoto di veicoli privi di approvazione del tipo

Il nuovo capoverso 1 stabilisce esplicitamente che, a partire dal 2021, per l'attuazione degli obiettivi, ovvero la valutazione concreta del raggiungimento degli obiettivi, saranno utilizzati i valori di emissione secondo la WLTP. I capoversi successivi disciplinano le fonti concrete da cui attingere i valori di emissione di CO₂ secondo la WLTP e altri dati rilevanti. Sono di volta in volta determinanti le emissioni combinate. Il nuovo capoverso 1^{bis} contiene le disposizioni del capoverso 1 vigente finora. Il rimando alla normativa europea viene aggiornato come nell'articolo 2 capoverso 2 lettera a (cpv. 2). Il capoverso 2 precisa le fonti dei dati per veicoli a più fasi per le emissioni e altri valori rilevanti per il veicolo completo e consente, in analogia ai veicoli con approvazione del tipo, l'utilizzazione di procedure di calcolo secondo il regolamento (UE) 2020/22.

I veicoli privi di approvazione del tipo secondo il capoverso 3 e che non dispongono di valori di emissioni WLTP sono per esempio i veicoli in stock approvati secondo il metodo NEDC, già sdoganati e quindi ancora immatricolabili, autoveicoli e trattori a sella leggeri che sono stati approvati in base alle prescrizioni europee sui gas di scarico per i veicoli pesanti nonché i veicoli privi di un'approvazione generale dell'Unione europea.

Art. 26 Fattori di riduzione del CO₂ nei veicoli

Il rimando alla normativa europea in materia di valori obiettivo viene aggiornato facendo ora riferimento al regolamento (UE) 2019/631.

Sulla scia del passaggio alla procedura WLTP le riduzioni di CO₂ ottenute con innovazioni ecocompatibili hanno in via transitoria una ponderazione maggiore in conformità all'articolo 5 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione ovvero articolo 6 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione (nuovo cpv. 1^{bis}). A differenza dei valori interi, ripresi dalle fonti di cui agli articoli 24 e 25, nel caso delle innovazioni ecocompatibili, così come per i veicoli alimentati a gas che beneficino di una deduzione per il biogas (cpv. 2) è opportuno considerare le variazioni dei valori delle emissioni fino alla prima cifra decimale.

Il nuovo capoverso 3 contiene le disposizioni di cui al capoverso 2 finora in vigore; è inoltre apportata una modifica di carattere redazionale.

Art. 28 Obiettivo individuale

Nel capoverso 2 il rimando alla normativa europea in materia di valori obiettivo viene aggiornato e si riferisce ora al regolamento (UE) 2019/631. In conformità al regolamento UE, gli obiettivi rettificati per l'anno 2021, basati sul precedente metodo di misurazione, sono convertiti in analogia all'obiettivo regolare, tenendo conto del nuovo procedura di misurazione applicabile (WLTP). A partire dal 2022, i produttori dell'UE devono richiedere obiettivi speciali basati sulla WLTP. Gli obiettivi convertiti come pure quelli basati sulla WLTP non saranno probabilmente pubblicati dalla Commissione Europea in tempo utile prima dell'inizio dei rispettivi anni di riferimento per i quali si applicano.

Il nuovo capoverso 2^{bis} stabilisce come la Svizzera intende procedere nel periodo di transizione alla WLTP con gli obiettivi aggiornati per veicoli secondo l'articolo 28 capoverso 2. Gli obiettivi esistenti già

aggiornati secondo il metodo di misurazione (NEDC) sono convertiti con i fattori indicati in questo capoverso, lettere a, b e c, purché il valore secondo la WLTP non sia ancora stato pubblicato a inizio anno dalla Commissione europea. Gli obiettivi dei cosiddetti piccoli costruttori secondo l'articolo 10 paragrafo 1 del regolamento (EU) 2019/631 sono convertiti con un fattore separato, poiché l'elaborazione dei dati mostra che sostituire il NEDC con la WLTP incide in maniera decisamente inferiore alla media del parco veicoli intero. Per ragioni legate alla disponibilità dei dati, la conversione deve essere fatta utilizzando di volta in volta un fattore medio per gruppi di marche.

Per gli importatori svizzeri, gli obiettivi adeguati secondo la WLTP eventualmente pubblicati dalla Commissione europea sostituiscono gli obiettivi convertiti conformemente al capoverso 1 a partire dall'anno di riferimento successivo alla pubblicazione. La sostituzione è possibile solo per l'inizio di un nuovo anno, altrimenti ne risulterebbe una disparità di trattamento tra piccoli importatori (calcolo della sanzione prima della prima immatricolazione) e grandi importatori (calcolo annuale della sanzione con obiettivo adeguato unitariamente).

Art. 29 Importi delle sanzioni

Nel capoverso 1 il rimando alla normativa europea in materia di valori obiettivo viene aggiornato facendo ora riferimento al regolamento (UE) 2019/631.

Art. 40 Gestori di impianti tenuti a partecipare

I gestori di impianti che avvieranno un'attività dopo il 1° gennaio 2021 secondo l'allegato 6 dell'ordinanza sul CO₂ devono notificarlo tre mesi prima del previsto avvio dell'attività. Ciò è dovuto alle nuove disposizioni concernenti l'adeguamento dell'assegnazione a titolo gratuito dei diritti di emissione, che deve essere verificata annualmente. Per garantire un'esecuzione puntuale e in considerazione delle quantità annue limitate da trattenere per i nuovi partecipanti al SSQE, per i partecipanti che si trovano in forte crescita o con nuovi elementi di assegnazione, la pretesa all'assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione deve essere fatta valere tempestivamente. Le pretese avanzate di anno in anno a un'assegnazione a titolo gratuito dei diritti di emissione sono soddisfatte secondo un ordine prestabilito (cfr. art. 45 cpv. 3).

Le categorie di impianti nell'allegato 6 sono adeguate a quelle utilizzate nell'Unione europea. Tra le categorie di impianti di cui all'allegato 6 è aggiunta la «produzione di niacina». In Svizzera è noto un impianto che produce niacina, già rilevato dal SSQE, poiché il gestore è tenuto a partecipare al SSQE in considerazione di altri impianti nella stessa ubicazione. Questa categoria di attività è stata espressamente inserita dal momento che la produzione di niacina può generare emissioni elevate di gas serra. È così garantito che i gestori di impianti i quali avviano tale attività siano tenuti in ogni caso a partecipare al SSQE.

Art. 42 Partecipazione su domanda

I gestori i cui impianti superano una potenza termica totale di 10 MW ed esercitano un'attività secondo l'allegato 7 possono optare di partecipare al SSQE (*opt-in*). Le due condizioni già in vigore sono riunite nella stessa lettera (cpv. 1 lett. a). Alla somma delle potenze termiche dei singoli impianti si applicano le disposizioni già in vigore. Partecipare successivamente è possibile solo se i criteri sono nuovamente soddisfatti in quel momento. Secondo l'ordinanza riveduta, la domanda deve in tal caso essere presentata non più al massimo sei mesi dopo, bensì tre mesi prima del momento in cui è previsto che le condizioni di partecipazione saranno soddisfatte. La partecipazione al SSQE decorre dal momento in cui le condizioni di partecipazione sono soddisfatte. Per garantire un'esecuzione puntuale e in considerazione della quantità annua limitata di diritti di emissione da trattenere per i nuovi partecipanti al SSQE, per i partecipanti che si trovano in forte crescita o con nuovi elementi di assegnazione, la pretesa dell'assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione deve essere fatta valere tempestivamente. Le pretese avanzate di anno in anno a un'assegnazione a titolo gratuito dei diritti di emissione sono soddisfatte secondo un ordine prestabilito (cfr. art. 45 cpv. 3).

Nell'ordinanza riveduta i gestori di impianti, che già nel 2020 partecipavano al SSQE ma che tuttavia non soddisferanno più le condizioni di partecipazione il 1° gennaio 2021, possono partecipare al SSQE

su domanda (art. 1 lett. b). In tal modo questi gestori non sono esclusi dalla partecipazione a partire dal 2021 a causa dei provvedimenti attuati nell'ambito del SSQE per ridurre le loro emissioni di gas serra nel periodo di scambio 2013–2020. La domanda non deve contenere indicazioni sull'attività secondo l'allegato 7, come precisato nel capoverso 3^{bis}.

Il capoverso 2^{bis} è abrogato. Chi recede da un *opt-in* non può ripresentare una domanda, poiché le condizioni di partecipazione di cui all'articolo 42 capoverso 2 non sono più soddisfatte.

Art. 43 Impianti non considerati

La consegna di certificati di riduzione delle emissioni conformemente agli articoli 15 e 16 della legge sul CO₂ non è più ammessa. Inoltre viene eliminato il rimando all'articolo 42 capoverso 2^{bis}, poiché questo capoverso è abrogato.

Art. 45 Quantità massima di diritti di emissione disponibili

Come sinora, l'UFAM calcola in anticipo la quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per l'insieme dei gestori di impianti che partecipano al SSQE. La quantità viene adeguata soltanto se trova applicazione l'articolo 18 capoverso 2 della legge sul CO₂. Per il calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili nel periodo 2013–2020 la quantità è stata ridotta in modo lineare dell'1,74 per cento ogni anno partendo dal 2010. Secondo l'ordinanza riveduta, dal 2021 la riduzione annua sarà del 2,2 per cento. Al calcolo si applica la formula di cui all'allegato 8.

Il Consiglio federale può adeguare la quantità massima di diritti di emissione disponibili conformemente all'articolo 18 della legge sul CO₂. Un adeguamento deve essere esaminato quando saranno disponibili tutti i dati necessari e le domande di partecipazione saranno state presentate.

I nuovi partecipanti al SSQE, i partecipanti che si trovano in forte crescita o con nuovi elementi di assegnazione continuano ad avere, a determinate condizioni, il diritto a un'assegnazione a titolo gratuito attingendo da una quantità trattenuta di almeno il 5 per cento della quantità massima di diritti di emissione disponibili. Per questa quantità non viene più utilizzato «riserva» poiché a causa delle uscite, del resoconto non corretto e dell'applicazione di nuove disposizioni concernenti l'adeguamento annuale dell'assegnazione a titolo gratuito sono disponibili anche diritti di emissione non più assegnati nello stesso anno (cpv. 2).

L'ordine in base al quale è distribuita tra i partecipanti al SSQE la quantità di diritti di emissione disponibili annualmente secondo il capoverso 2 è ora espressamente definita nel capoverso 3. Per questo ordine è determinante il momento della messa in esercizio o il momento della determinazione di un diritto sulla scorta della crescita. Per i nuovi partecipanti al SSQE o i partecipanti con nuovi elementi di assegnazione secondo l'articolo 46a è determinante il momento della messa in esercizio dei rilevanti impianti a condizione che la notifica sia avvenuta nel rispetto dei termini. I gestori di impianti che già partecipano al SSQE e si trovano in forte crescita notificano il 31 maggio dell'anno successivo le quote di attività rilevanti ai fini di determinare un'ulteriore assegnazione a titolo gratuito e i valori di ulteriori parametri rilevanti per l'assegnazione dei due anni precedenti contestualmente all'assegnazione del rapporto di monitoraggio. Per questi diritti motivati con la crescita, il 31 dicembre dell'anno precedente è il momento determinante per la collocazione nell'ordine.

In tal modo, hanno una posizione prioritaria i nuovi partecipanti al SSQE e i gestori di impianti già partecipanti al SSQE con nuovi elementi di assegnazione secondo l'articolo 46a, che partecipano al SSQE da almeno un anno civile intero e i cui dati necessari al calcolo dell'assegnazione a titolo gratuito o il cui calcolo sono definitivamente disponibili.

I diritti di emissione eventualmente rimanenti sono poi riservati ai nuovi partecipanti al SSQE e ai gestori di impianti già partecipanti al SSQE con nuovi elementi di assegnazione secondo l'articolo 46a, che sono messi in esercizio dopo il 1° gennaio ma al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno precedente e sono stati notificati nell'anno precedente entro i termini impartiti. I suddetti partecipanti dispongono di dati storici dalla messa in esercizio e, basandosi su di essi, devono presentare una stima realistica delle quote di attività previste. L'UFAM si riserva di verificare queste informazioni e accantona la rispettiva quantità di diritti di emissione. Il diritto può essere determinato con esattezza solo una volta che saranno

disponibili i dati per il primo anno civile intero dalla messa in esercizio. Se a posteriori risulta che la stima era troppo bassa, il partecipante non riceve per l'anno in questione più diritti di emissione di quanti anticipatamente riservati. Se la stima era troppo elevata, i diritti di emissione restanti sono utilizzati per soddisfare i diritti con livelli inferiori di priorità.

Al terzo posto si collocano i gestori di impianti con adeguamenti delle assegnazioni a titolo gratuito secondo l'articolo 46b. Vi sono compresi i diritti di tutti i partecipanti al SSQE che gestiscono impianti in forte crescita nei due anni precedenti. I dati rilevanti sono disponibili il 31 dicembre e devono essere notificati entro il 31 marzo dell'anno successivo nell'ambito del monitoraggio. La contestualità delle notifiche rende necessaria una riduzione lineare delle ulteriori assegnazioni di cui all'articolo 46b tra tutti i gestori di impianti con adeguamenti dell'assegnazione a titolo gratuito nel caso in cui la somma dei diritti superi la quantità di diritti di emissione disponibili.

Ultimi in ordine di priorità sono infine i nuovi partecipanti al SSQE e i gestori di impianti già partecipanti con nuovi elementi di assegnazione conformemente all'articolo 46a che nell'anno in corso hanno avviato l'attività notificandolo entro i termini stabiliti. In questo caso non esistono dati storici, pertanto i gestori di impianti devono presentare una stima realistica delle loro quote di attività previste tra la messa in esercizio e il 31 dicembre dello stesso anno. L'UFAM si riserva di verificare queste informazioni e accantona la rispettiva quantità di diritti di emissione per quell'anno purché la quantità di diritti di emissione non sia già esaurita. Il diritto può essere determinato con esattezza solo una volta che saranno disponibili i dati per il primo anno civile intero dalla messa in esercizio. Se a posteriori risulta che la stima era troppo bassa, il partecipante non riceve per l'anno in questione più diritti di emissione di quanti anticipatamente riservati. Se la stima era troppo elevata, i diritti di emissione restanti sono utilizzati per soddisfare gli ulteriori diritti nello stesso ordine di priorità. Nell'anno successivo il nuovo partecipante o il gestore di impianti con il nuovo elemento di assegnazione si colloca al secondo posto in ordine di priorità per quanto riguarda il diritto a ulteriori diritti di emissione e al primo posto per il resto del periodo di scambio.

I diritti di emissione del corrispondente anno rimanenti dopo avere soddisfatto tutti i diritti a un'assegnazione a titolo gratuito secondo gli articoli 46a o 46b e, quindi, non assegnati vengono messi all'asta o cancellati conformemente all'articolo 19 capoversi 2 e 5 della legge sul CO₂.

Art. 46 Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito

Conformemente all'articolo 19 capoverso 3 della legge sul CO₂, i diritti di emissione sono assegnati a titolo gratuito a un gestore di impianti in funzione dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra di impianti di riferimento. L'assegnazione a titolo gratuito è calcolata in particolare applicando i parametri di riferimento e i fattori di adeguamento di cui all'allegato 9 numeri 1–4. I parametri di riferimento relativi al prodotto definiscono la quantità massima di diritti di emissione che possono essere assegnati per ogni unità prodotta. Nel quadro del SSQE dell'Unione europea, i 52 parametri esistenti relativi al prodotto sono stati elaborati in un lungo iter in stretta collaborazione con l'industria e le associazioni e saranno aggiornati a partire dal 2021. L'UE tornerà ad aggiornare i parametri di riferimento per il periodo di assegnazione 2026–2030 per tenere conto dei progressi tecnologici. Al fine di garantire condizioni di pari concorrenza rispetto all'UE, nel SSQE svizzero sono utilizzati gli stessi parametri di riferimento del SSQE europeo per i periodi di assegnazione 2021–2025 e 2026–2030. La quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito è dunque stabilita per tutti i gestori di impianti che partecipano al SSQE applicando una procedura a due fasi per i periodi di assegnazione 2021–2025 e 2026–2030. Anche le disposizioni concernenti l'applicazione dei parametri di riferimento rimangono fortemente orientate a quelle in vigore nell'UE.

L'assegnazione è calcolata per la prima volta sulla base dei dati rilevati secondo l'articolo 50 dall'UFAM o da un servizio da esso incaricato. I calcoli sono effettuati subito dopo avere ricevuto le notifiche o le domande di partecipazione al SSQE.

Come sinora, la somma delle quantità calcolate di diritti di emissione da assegnare individualmente non può superare la quantità massima di diritti di emissione disponibili nel SSQE meno il 5 per cento di cui all'articolo 45 capoverso 2 lettera a. In caso contrario si continua a procedere a una riduzione lineare di

tutte le assegnazioni mediante un fattore di correzione intersettoriale (cpv. 2) che può essere determinato solo una volta che sono disponibili tutti i dati necessari e i primi calcoli. Viene calcolato anticipatamente una tantum per ogni periodo di assegnazione e non è più adeguato. Le quantità definitive da assegnare a titolo gratuito a ogni partecipante sono quindi determinate solo una volta terminati tutti i primi calcoli.

I diritti di emissione sui conti dei gestori di impianti nel Registro dello scambio di quote di emissioni saranno versati non più in febbraio, come sinora, bensì nell'autunno dell'anno in corso. Con gli adeguamenti annuali dell'assegnazione a titolo gratuito basati sui dati da comunicare entro fine marzo (art. 46b) si evita così una correzione dell'assegnazione gratuita dei diritti di emissione a posteriori.

Art. 46a Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per i nuovi partecipanti al SSQE e per i partecipanti con nuovi elementi di assegnazione

Sono considerati nuovi partecipanti i gestori di impianti che entrano a far parte del SSQE dopo il 1° gennaio 2021. Per analogia, anche un nuovo elemento di assegnazione di un gestore di impianti già partecipante al SSQE con messa in esercizio successiva al 1° gennaio 2021 deve essere trattato come un nuovo partecipante in riferimento all'integrazione nel SSQE. Per tenere conto di questo elemento, la rubrica dell'articolo è stata modificata e il capoverso 1 è stato integrato.

L'assegnazione a titolo gratuito per i nuovi partecipanti al SSQE e per i partecipanti con nuovi elementi di assegnazione è calcolata in linea di principio secondo lo stesso sistema utilizzato per i gestori di impianti esistenti, applicando eventualmente anche il fattore di correzione intersettoriale di cui all'articolo 46 capoverso 2 (cpv. 3). Tuttavia, dal momento che per i nuovi impianti o i nuovi elementi di assegnazione non sono disponibili dati storici sulle quote di attività dei rispettivi periodi di riferimento, l'assegnazione nell'anno della messa in esercizio è calcolata sulla base delle quote effettive di attività e, in seguito, sulla base delle quote di attività del primo anno civile intero successivo alla messa in esercizio (allegato 9 n. 2.4). Si sostituisce così il capoverso 3 dell'ordinanza in vigore poiché non viene più presupposto un potenziamento materiale delle capacità.

In merito all'assegnazione a titolo gratuito occorre inoltre osservare che la quantità di diritti di emissione disponibili è limitata (cfr. art. 45 cpv. 2). Se le pretese avanzate la superano, i diritti di emissione sono assegnati in base all'ordine definito secondo l'articolo 45 capoverso 3. Una volta esaurita la quantità disponibile, non sarà più possibile assegnare ulteriori diritti di emissione a titolo gratuito.

Art. 46b Adeguamento dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito

Nella rubrica «riduzione» è stato sostituito da «adeguamento», poiché l'aumento (attuale art. 46c) e la riduzione dell'assegnazione a titolo gratuito sono verificati e calcolati secondo lo stesso metodo.

L'ordinanza riveduta prevede che l'assegnazione a titolo gratuito sia adeguata annualmente se sono soddisfatte le condizioni. In proposito occorre distinguere tra un adeguamento dovuto a variazioni delle quote di attività (cpv. 1) e un adeguamento imputabile a cambiamenti dei valori di altri parametri che dovevano essere considerati nel calcolo iniziale (cpv. 3).

L'assegnazione a titolo gratuito a fronte di un aumento delle quote di attività con parametro di riferimento relativo al calore o ai combustibili è aumentata solo su richiesta se il gestore di impianti comprova che il maggior consumo non è ascrivibile a una minore efficienza energetica (cpv. 2). Viceversa, l'assegnazione secondo il parametro di riferimento relativo al calore o ai combustibili non viene ridotta su richiesta se il gestore di impianti comprova che il minore consumo è ascrivibile a una maggiore efficienza energetica (cpv. 3). Ne sono esclusi la fornitura di calore a terzi esterni al SSQE; l'assegnazione gratuita che ne consegue è adeguata secondo il capoverso 1, dato che il gestore degli impianti di fornitura di calore non può esercitare alcun influsso diretto sull'efficienza energetica dell'utilizzatore di calore. Se viene sospesa l'attività di un elemento di assegnazione, dal momento della messa fuori servizio il gestore non riceve più l'assegnazione per il rispettivo elemento. Si impedisce così che, in virtù delle norme stabilite per l'adeguamento, un gestore di impianti continui a ricevere diritti di emissione in caso di chiusure (cpv. 5). I diritti di emissione non più da assegnare a titolo gratuito sulla scorta degli adeguamenti e rispetto al calcolo iniziale confluiscono nella quantità trattenuta per i nuovi partecipanti al SSQE e per

i partecipanti con nuovi elementi di assegnazione nonché i partecipanti che si trovano in forte crescita e, all'occorrenza, possono essere loro assegnati per l'anno in corso (art. 45 cpv. 2).

Art. 46c Aumento dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito

L'articolo è abrogato poiché l'aumento (sinora trattato nell'art. 46c) dell'assegnazione a titolo gratuito è verificato e calcolato secondo lo stesso metodo utilizzato per la riduzione, pertanto nell'ordinanza riveduta è anch'esso disciplinato nell'articolo 46b.

Art. 46e Quantità massima di diritti di emissione disponibili

Dal momento che l'allegato 15, in cui è esposto il calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili, è stato ristrutturato, l'articolo 46e lettera a rimanda ora ai numeri 1–3 dell'allegato. Ai fini della coerenza del contenuto, nell'ordinanza riveduta la lettera b disciplina la suddivisione della quantità massima di diritti di emissione disponibili nelle tre categorie seguenti: i) quantità a disposizione per l'assegnazione a titolo gratuito, ii) quantità trattenuta per l'asta, iii) quantità trattenuta per i nuovi operatori o per quelli in forte crescita. Sinora nell'articolo 46f era menzionata come unica delle tre categorie soltanto la quantità dei diritti di emissione complessivamente disponibili per l'assegnazione a titolo gratuito. Con la summenzionata ristrutturazione dell'allegato 15 le rispettive quote sono ora riportate nei numeri 4 e 5.

Art. 46f Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito

Nell'ordinanza riveduta l'articolo 46f disciplina l'assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito ai singoli gestori, poiché il calcolo della quantità complessiva di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito è disciplinata nell'articolo 46e lettera b. L'assegnazione a titolo gratuito per gestore è ora contenuta nel capoverso 1, pertanto il capoverso 2 è abrogato.

Art. 48 Svolgimento dell'asta

Viene eliminata la condizione per l'incremento della quantità da mettere all'asta a oltre il 10 per cento del *cap* dell'anno precedente in caso di esaurimento della riserva, poiché ora l'assegnazione a titolo gratuito è prioritaria in ogni caso e la nozione di «riserva» non è più utilizzata in questa forma (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. a).

Art. 50 Rilevamento dei dati

Per i gestori di impianti l'UFAM o un servizio da esso incaricato continua a rilevare i dati necessari per il calcolo del *cap* e delle prime assegnazioni a titolo gratuito dei diritti di emissione. Tuttavia, secondo l'ordinanza riveduta, ogni gestore di impianti deve rilevare i dati necessari per la verifica dell'assegnazione ed esporli nel rapporto di monitoraggio. Questo aspetto viene ora precisato nel capoverso 1.

Art. 51 Piano di monitoraggio

Come sinora, un gestore di impianti che prende parte al SSQE oppure è stato esentato dall'obbligo di partecipare al SSQE (*opt-out*) deve sottoporre all'UFAM un piano di monitoraggio per approvazione (art. 41 cpv. 2), a meno che il gestore di impianti abbia contratto un impegno di riduzione delle emissioni secondo l'articolo 31 capoverso 1 della legge sul CO₂ e impiega solo combustibili fossili. Nel piano di monitoraggio deve essere esposto e documentato come avvengono la misurazione e il calcolo delle emissioni annue di gas serra e dei consumi di energia (cpv. 1 in combinato disposto con l'all. 16 n. 1). Dal momento che le nuove disposizioni concernenti la verifica annuale dell'assegnazione a titolo gratuito esigono dati rilevanti ai fini dell'assegnazione da indicare nel monitoraggio, questo elemento viene aggiunto nell'allegato 16 numero 1 lettera d. Tali dati devono essere rilevati in modo completo, coerente e accurato ed essere comprensibili. Nel capoverso 1 è stato inoltre precisato che possono essere utilizzati i modelli messi a disposizione dall'UFAM così come quelli approvati dall'UFAM. Nell'ambito del ricalcolo dell'assegnazione a titolo gratuito i piani di monitoraggio esistenti sono verificati in termini di completezza e aggiornati.

Per gli operatori di aeromobili è precisato nel capoverso 2 che devono sottoporre un piano di monitoraggio per approvazione solo dopo la notifica dell'obbligo di partecipare *per la prima volta* al SSQE entro il termine menzionato. Questo capoverso sancisce inoltre che possono essere utilizzati i modelli messi a disposizione dall'UFAM così come quelli approvati dallo stesso.

I piani di monitoraggio approvati devono essere tenuti aggiornati. Sono quindi da adeguare e da sottoporre nuovamente per approvazione se non soddisfano più i requisiti (cpv. 4).

Art. 52 Rapporto di monitoraggio

Come sinora, i gestori di impianti devono presentare all'UFAM un rapporto di monitoraggio basato sul piano di monitoraggio anche nel 2021, dopo di che entro il 31 marzo di ogni anno. Conformemente all'attuale prassi di esecuzione, nell'ordinanza riveduta è precisato che possono essere utilizzati i modelli messi a disposizione dall'UFAM così come quelli approvati dall'UFAM (cpv. 1). Ai requisiti posti al rapporto di monitoraggio di cui all'allegato 17 numero 1.1 sono stati aggiunti i dati necessari per verificare l'adeguamento annuale dell'assegnazione a titolo gratuito secondo l'articolo 46b (all. 17 n. 1.1 lett. b). Inoltre, nell'allegato 17 numero 1.1 lettere e, f è precisato che occorre dichiarare le quantità e, in particolare, i dati primari e tutti i parametri applicati per calcolare le emissioni di gas serra. Nella misurazione di tali emissioni devono essere indicati gli orari di esercizio degli impianti di misurazione, le informazioni su mancate misurazioni e la loro considerazione nonché i risultati ricostruibili delle misurazioni. Questi requisiti precisano la prassi d'esecuzione sinora attuata.

Anche per gli operatori di aeromobili vale la precisazione che possono essere utilizzati i modelli messi a disposizione dall'UFAM così come quelli approvati dall'UFAM (cpv. 1).

Al fine di verificare se è necessario modificare l'assegnazione per un gestore di impianti in un determinato anno, nel rapporto di monitoraggio occorre notificare per ogni elemento di assegnazione le quote di attività e tutti gli altri dati rilevanti per l'assegnazione. In considerazione della quantità limitata di diritti di emissione e dell'ordine secondo cui sono messi a disposizione (art. 45 cpv. 3), un gestore di impianti non riceve alcuna assegnazione se per quell'anno non ha indicato nel rapporto dati comprensibili, corretti e completi. Questo approccio è necessario poiché altrimenti gli adeguamenti dell'assegnazione a titolo gratuito non possono essere conclusi in tempo utile. Si impedisce così che la mancanza dei dati di un partecipante ritardi inutilmente i calcoli concernenti gli adeguamenti dell'assegnazione di tutti gli altri (cpv. 8).

Art. 55 Obbligo

La consegna di certificati di riduzione delle emissioni conformemente agli articoli 15 e 16 della legge sul CO₂ non è più ammessa. Per le emissioni generate nel 2021 i gestori di impianti possono invece consegnare anche diritti di emissione per gli aeromobili ai fini dell'adempimento del loro obbligo (cpv. 1).

La consegna di certificati di riduzione delle emissioni conformemente all'articolo 16a della legge sul CO₂ non è più ammessa neppure per i gestori di aeromobili (cpv. 2). Inoltre, il capoverso 2^{bis} sancisce espressamente il computo dei diritti di emissione previsto nell'Accordo tra la Svizzera e l'UE sul collegamento dei rispettivi SSQE. Per gli operatori di aeromobili, che sono amministrati dalla Svizzera e ottemperano ai loro obblighi nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni, ciò significa che i diritti di emissione consegnati sono prima computati ai loro eventuali obblighi previsti dal SSQE europeo fino al loro completo adempimento. Gli ulteriori diritti di emissione consegnati sono computati agli obblighi previsti dal SSQE svizzero. In modo speculare, per gli operatori di aeromobili che sono amministrati da uno Stato SEE e adempiono i loro obblighi nel Registro dell'UE, i diritti di emissione consegnati sono computati prima agli obblighi previsti dal SSQE svizzero, fino al loro completo adempimento. Gli ulteriori diritti di emissione consegnati sono computati agli obblighi previsti dal SSQE dell'UE. Questo processo aiuta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dal SSQE della controparte ed evita che gli operatori di aeromobili privilegino o penalizzino uno dei due SSQE nell'adempimento dei loro obblighi.

Art. 55b *Certificati di riduzione delle emissioni per i gestori di impianti*

La consegna di certificati di riduzione delle emissioni conformemente agli articoli 15 e 16 della legge sul CO₂ non è più ammessa, pertanto l'articolo è abrogato.

Art. 55c *Nuovo calcolo della quantità di certificati di riduzione delle emissioni per gestori di impianti*

La consegna di certificati di riduzione delle emissioni conformemente agli articoli 15 e 16 della legge sul CO₂ non è più ammessa, pertanto l'articolo è abrogato.

Art. 55d *Certificati di riduzione delle emissioni per operatori di aeromobili*

La consegna di certificati di riduzione delle emissioni conformemente all'articolo 16a della legge sul CO₂ (nella versione dal 1° gennaio 2021) non è più ammessa, pertanto l'articolo è abrogato.

Art. 56 *Inosservanza dell'obbligo*

La consegna di certificati di riduzione delle emissioni conformemente agli articoli 15, 16 e 16a della legge sul CO₂ non è più ammessa (nella versione dal 1° gennaio 2021), come precisato nei capoversi 1 e 3.

Art. 60 *Iscrizione nel Registro dello scambio di quote di emissioni*

Si è proceduto a un adeguamento formale.

Art. 75 *Computo dei certificati di riduzione delle emissioni*

Per i gestori di impianti che avevano contratto un impegno di riduzione già prima del 2013 e prorogano il loro impegno di riduzione attuale, il calcolo della quota di certificati di riduzione delle emissioni computabili prevista alla lettera a non è più valido. In caso di proroga, la quota dei certificati viene ora calcolata in base al periodo d'impegno fino al 2021 secondo la lettera c. Per limitare l'onere amministrativo, la quantità dei certificati di riduzione delle emissioni per tutti i gestori di impianti e tutte le emissioni di gas serra è uniformata al 4,5 per cento delle emissioni effettive.

Art. 79 *Pubblicazione di informazioni*

Per motivi di trasparenza, occorre ora pubblicare l'organizzazione o, in caso di consulenza da parte di terzi, la società di consulenza che assiste i gestori di impianti con un impegno di riduzione delle emissioni. L'aggiunta è dovuta al fatto che questa informazione è stata chiesta più volte all'UFAM.

Art. 89 *Aliquota di compensazione*

La proposta revisione della legge sul CO₂ sancisce nell'articolo 3 un obiettivo nazionale per il 2021. Tale obiettivo implica che nel 2021 le emissioni devono essere ridotte di circa 800 000 tonnellate di CO₂ eq. Per conseguirlo, occorre tra l'altro aumentare l'aliquota di compensazione dal 10 per cento del 2020 all'12 per cento del 2021.

Art. 90 *Misure di compensazione ammesse*

Le persone soggette all'obbligo di compensazione non potranno più computare all'adempimento dell'obbligo di compensazione i progetti realizzati di propria iniziativa poiché è da mettere in dubbio la loro addizionalità. Il Controllo federale delle finanze⁵ ha l'impressione che questi progetti provochino costi inutili ai consumatori di carburanti. Le persone soggette all'obbligo di compensazione, che hanno avviato progetti realizzati di propria iniziativa, possono lasciarsi computare le compensazioni conseguite ai fini dell'adempimento dei loro obblighi di compensazione ancora per il 2020.

Art. 91 *Adempimento dell'obbligo di compensazione*

⁵ CDF-15374 Verifica della compensazione del CO₂ in Svizzera (2016).

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di compensazione per il 2021 sono computate esclusivamente le riduzioni delle emissioni conseguite nel 2021. Questo modo di procedere è analogo a quello utilizzato nel 2020. Il capoverso 3 e l'ultimo periodo del capoverso 4 sono stati abrogati poiché disciplinavano la gestione dei progetti realizzati di propria iniziativa.

Il capoverso 5 è stato abrogato poiché nell'ordinanza riveduta l'elaborazione dei dati è disciplinata nell'articolo 134.

Art. 94 Aliquota della tassa

Secondo l'articolo 29 capoverso 2 della legge sul CO₂ l'aliquota massima della tassa sul CO₂ ammonta a 120 franchi per tonnellata di CO₂. La tassa è stata aumentata l'ultima volta il 1° gennaio 2018 ed è ora pari a 96 franchi per tonnellata di CO₂. L'ordinanza in vigore già prevede già un ulteriore incremento a 120 franchi per tonnellata di CO₂ (art. 94 cpv. 1 lett. c n. 2 dell'ordinanza sul CO₂). Con l'adattamento dell'ordinanza si aggiornano anche la data dell'aumento e il relativo valore soglia. La data dell'aumento può essere fissata al 1° gennaio 2022. L'aumento della tassa fino all'aliquota massima di 120 franchi consentita dalla legge dipende dall'andamento delle emissioni di CO₂ derivanti da combustibili. La tassa sarà aumentata senza un'ulteriore decisione del Consiglio federale se nel 2020 le emissioni hanno superato il 67 per cento del valore del 1990. La soglia del 67 per cento risulta da un aggiornamento lineare dei valori soglia per il 2012 secondo l'articolo 94 capoverso 1 lettera a, per il 2014 secondo l'articolo 94 capoverso 1 lettera b numero 1 e per il 2016 secondo l'articolo 94 capoverso 1 lettera c numero 1 dell'ordinanza sul CO₂.

L'applicazione dell'aliquota massima consentita sarà decisa in base alla statistica sul CO₂ per il 2020 che sarà disponibile nel mese di luglio del 2021. Dal momento che sono sempre fortemente correlate alle condizioni meteorologiche del rispettivo anno, le emissioni di CO₂ derivanti da combustibili continueranno a essere determinate sulla base del 1990 al netto delle condizioni meteorologiche. La correzione in base alle condizioni meteorologiche è applicata solo per accertare il valore soglia ai fini dell'aumento della tassa, ma non per verificare l'obiettivo di riduzione secondo l'articolo 3 capoverso 1^{bis} della legge sul CO₂.

Art. 95 Prova del versamento della tassa

In seguito all'aggiunta di una crescente quota di biocombustibili, nelle fatture deve essere chiaramente indicata la quota di combustibile gravata dalla tassa sul CO₂, poiché deve essere nota la quantità esatta dei combustibili soggetti alla tassa per la restituzione a posteriori della tassa sul CO₂.

Art. 96a Rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione con impegno di riduzione

I gestori di impianti hanno la possibilità di prorogare il loro impegno di riduzione sino a fine 2021. Al capoverso 2 lettera e è stata apportata una modifica formale.

Art. 97 Domanda di restituzione

Per alleviare il lavoro amministrativo dei gestori di impianti aventi diritto alla restituzione della tassa, le fatture relative alle tasse versate non devono più essere allegate alla domanda di rimborso, bensì presentate all'Amministrazione federale delle dogane (AFD) solo su richiesta (cpv. 2 lett. b e cpv. 3).

Art. 98b Domanda di rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione

Per ridurre il lavoro amministrativo dei gestori di impianti di cogenerazione aventi diritto al rimborso della tassa, non è necessario allegare alla richiesta di restituzione né le fatture relative alle tasse versate né le registrazioni dei combustibili impiegati. È sufficiente una conferma dell'aliquota della tassa applicata (cpv. 1 lett. h, i e j). Le fatture devono essere presentate su richiesta dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) (cpv. 3^{bis}).

Art. 99 Restituzione per utilizzo a scopo non energetico

Se il richiedente comprova che i combustibili sono stati utilizzati a scopo non energetico, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) può autorizzare la richiesta di restituzione della tassa sulla base delle quantità di combustibili acquistate e non di quelle impiegate. Il richiedente è così esentato dall'obbligo di registrare i consumi, riducendo il suo lavoro amministrativo. Su richiesta dell'AFD devono essere presentate le fatture e ulteriori prove (cpv. 1^{bis} e cpv. 4).

Art. 135 Adeguamento degli allegati

L'elenco dei settori e dei sottosettori esposti al rischio dell'effetto *carbon leakage* è ripreso dall'Unione europea per evitare distorsioni della concorrenza. Questo elenco è stato aggiornato nell'UE per il periodo 2021–2030, durante il quale rimarrà presumibilmente invariato. Il rimando è stato aggiornato di conseguenza.

Art. 146f Crediti

I gestori di impianti che avevano già contratto un impegno di riduzione delle emissioni prima del 2013 possono computare i crediti del periodo 2008–2012 ai fini dell'adempimento del loro impegno di riduzione oppure chiedere di convertirli in attestati. Il diritto può essere fatto valere fino al 31 dicembre 2022, dopo di che è perento.

Art. 146g Partecipazione al SSQE

I gestori di impianti che dall'inizio del 2021 sono tenuti a partecipare allo scambio di quote di emissione in virtù dell'articolo 16 della legge sul CO₂ devono notificarlo all'UFAM entro il 28 febbraio 2021 (cpv. 1) e possono, alle condizioni elencate nell'articolo 41, chiedere una deroga all'integrazione nel SSQE. Affinché una simile deroga possa avere luogo già dal 2021, la domanda va presentata all'UFAM entro il 28 febbraio 2021 (cpv. 4). Lo stesso termine si applica alla domanda di partecipazione volontaria al SSQE in virtù dell'articolo 42 capoverso 1 dal 1° gennaio 2021 (cpv. 2).

Entro il 31 marzo dello stesso anno i gestori di impianti devono presentare per approvazione all'UFAM un piano di monitoraggio di cui all'articolo 51.

Art. 146h Restituzione della tassa sul CO₂

A partire dal 2021 l'Amministrazione federale delle dogane può restituire provvisoriamente le tasse pagate a un gestore di impianti non appena questi ha notificato all'UFAM la sua partecipazione al SSQE oppure ha presentato una domanda di proroga dell'impegno di riduzione (cpv. 1). Se le condizioni di partecipazione al SSQE non sono soddisfatte oppure il gestore di impianti dissente dalla determinazione lineare degli obiettivi, quindi non ottempera all'impegno di riduzione entro il 31 dicembre 2021, la tassa sul CO₂ è dovuta. Il gestore di impianti è tenuto a rifondere gli importi già restituiti, compresi gli interessi (cpv. 2).

Allegato 2 Riduzione delle emissioni all'estero non computabili

Per conseguire l'obiettivo 2020 nell'ambito del secondo periodo di adempimento nel quadro del Protocollo di Kyoto la Svizzera può utilizzare soltanto certificati di riduzione delle emissioni esteri conseguiti sino a fine 2020 con le misure del meccanismo di sviluppo pulito (in inglese *Clean Development Mechanism*, CDM). Di conseguenza, anche i gestori che hanno contratto un impegno di riduzione possono computare solo questi certificati di riduzione delle emissioni ai fini dell'adempimento del loro impegno.

Allegato 3 Riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera per le quali non sono rilasciati attestati

L'allegato 3 lettera d dell'ordinanza riveduta sancisce il rispetto di determinate condizioni se vengono utilizzati biocombustibili nell'ambito di un progetto o di un programma di riduzione delle emissioni in Svizzera. Nell'ottica dell'ottenimento di attestati di riduzione delle emissioni in Svizzera, i requisiti posti ai combustibili da comprovare in termini ecologici e sociali si basano sui requisiti riguardanti i biocombustibili. Tali requisiti sono retti dalla legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali e dalle relative disposizioni d'esecuzione. Se questi requisiti sono soddisfatti mediante un progetto o un programma, possono essere rilasciati attestati di riduzione delle emissioni in Svizzera. Questo requisito,

così come l'intero allegato, si riferisce esclusivamente al rilascio di attestati. In genere, la modifica non ha ripercussioni sulla messa in commercio di combustibili.

Allegato 4: Calcolo delle emissioni di CO₂ di veicoli in mancanza di dati di cui all'articolo 24 o 25 capoverso 1

Le formule sinora definite nell'allegato 4 per il calcolo delle emissioni di CO₂ delle automobili in mancanza di dati di cui all'articolo 24 capoversi 1–3 o all'articolo 25 capoversi 1 e 2 non sono più valide in considerazione del passaggio dal metodo NEDC alla WLTP per la misurazione del CO₂. L'UE non dispone di equazioni aggiornate, di conseguenza le equazioni di regressione per l'attuale offerta sul mercato sono stimate con valori WLTP per i diversi tipi di propulsione. Per i carburanti del tipo gas naturale e gas liquido non è stato possibile stimare equazioni specifiche a causa della base di dati insufficiente, quindi per questi veicoli, di norma muniti anch'essi di un motore Otto, si rimanda alle equazioni dei veicoli a benzina ai numeri 1.1, 1.2 e 1.3.

Per gli autotreni e i trattori a sella leggeri l'offerta di veicoli con un carburante diverso dal diesel e, quindi, la base di dati sono insufficienti per stimare equazioni fondate. Dal momento che dal punto di vista tecnico i veicoli sono simili alle automobili, per determinare le emissioni dei veicoli non diesel si rimanda alle equazioni riguardanti le automobili di cui al numero 1.

Il numero 3 sancisce che i risultanti valori delle emissioni, così come la considerazione delle innovazioni ecocompatibili secondo l'articolo 26, sono arrotondati a una cifra decimale.

Allegato 4a: Calcolo dell'obiettivo individuale

La formula per calcolare l'obiettivo individuale, che gli importatori devono conseguire con i valori WLTP secondo *gli articoli 24 e 25*, è aggiornata con gli obiettivi basati sulla WLTP e il riferimento al nuovo articolo 17b. La considerazione del peso a vuoto ai fini dei calcoli rimane invariata.

Allegato 9 Calcolo dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per i gestori di impianti nel SSQE

Applicazione del parametro di riferimento

Con l'estensione dell'allegato 9 sono ora esplicitamente inclusi nell'ordinanza sul CO₂ i principali elementi tecnici del calcolo dell'assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione. Basandosi sul numero 1, il parametro di riferimento continua a essere determinato per ogni elemento di assegnazione, che comprende tutte le quote di attività e le emissioni di un gestore di impianti per i quali l'assegnazione a titolo gratuito dei diritti di emissione ha luogo secondo il medesimo parametro di riferimento e il medesimo fattore di adeguamento concernente il rischio di rilocalizzazione all'estero della produzione dovuta ai costi del CO₂ (*carbon leakage*, n. 3). Un elemento di assegnazione può, ma non deve, essere stabilito lungo una delimitazione fisica tra più impianti.

Come sinora, l'assegnazione a titolo gratuito ha luogo in linea di principio sulla base dei parametri di riferimento relativi al prodotto enunciati nell'allegato 9 numero 1.1. Varianti alternative si applicano soltanto nei processi produttivi non considerati da un parametro di riferimento relativo al prodotto. In questo caso l'assegnazione è calcolata, ove possibile, sulla base del parametro di riferimento relativo al calore che si riferisce alla quantità di energia termica utilizzata (n. 1.2). Al numero 1.2 sono precisate le disposizioni sinora in vigore in merito all'assegnazione a titolo gratuito per il calore misurabile. I diritti di emissione per le forniture di calore sono di norma assegnati al gestore di impianti nel SSQE che produce e fornisce il calore. Tuttavia, se il calore misurabile è fornito a un altro partecipante al SSQE, i diritti di emissione sono assegnati all'utilizzatore di calore. Per il calore generato dall'energia elettrica o utilizzato per generare energia elettrica non è prevista alcuna assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito. Non ha diritto all'assegnazione neppure il calore che un gestore di impianti preleva da impianti di terzi al di fuori del SSQE. Normalmente per il calore fornito a terzi al di fuori del SSQE ha luogo un'assegnazione a titolo gratuito. Se il calore è misurabile, ma non sono disponibili dati attendibili per determinare la quantità di calore effettivamente utilizzata, viene calcolata la quota di attività rilevante per l'applicazione del parametro di riferimento relativo al calore sulla base dell'input di energia e ipotizzando un rendimento globale del 70 per cento. Se il calore non è misurabile, si ricorre al parametro di riferimento

sui combustibili (n. 1.3) che stabilisce un'assegnazione sulla base dell'input di energia dei combustibili utilizzati. In caso di emissioni di processo a scopi non energetici che non sono considerate da alcun parametro di riferimento relativo al prodotto, l'assegnazione ammonta al 97 per cento della quota di attività storica (n. 1.4).

Se in un processo viene utilizzato calore derivante dalla produzione di acido nitrico oppure importato da terzi al di fuori del SSQE e questo calore sottostà a un parametro di riferimento relativo al prodotto, l'assegnazione a titolo gratuito calcolata secondo tale parametro per questa quantità di calore è moltiplicata e ridotta per il parametro di riferimento relativo al calore. Questo aspetto è ora disciplinato al numero 1.7.

Per gli impianti di incenerimento di rifiuti speciali che svolgono compiti di smaltimento, l'assegnazione a titolo gratuito continua a essere calcolata sulla base del parametro di riferimento per le emissioni di processo e del parametro di riferimento relativo ai combustibili per la combustione di supporto.

I parametri di riferimento sono moltiplicati per una quota di attività riferita al rispettivo parametro di riferimento (quantità di prodotti fabbricati in tonnellate / calore utilizzate in TJ / energia di input utilizzata in TJ / quantità di emissioni del processo in tonnellate di CO₂ equivalenti) in un periodo di riferimento stabilito. Questa quota di attività storica rappresenta il valore di riferimento ai fini della verifica degli adeguamenti delle assegnazioni a titolo gratuito secondo l'articolo 46b. Il periodo di riferimento per il calcolo dell'assegnazione a titolo gratuito nel periodo 2021–2025 corrisponde al periodo 2014–2018, quella nel periodo 2026–2030 al periodo 2019–2023 e viene utilizzata di volta in volta la media aritmetica dei valori annuali.

La nozione di «capacità installata» non è più utilizzata, quindi viene cancellata al numero 2.4, che disciplina ora la determinazione della quota di attività storica rilevante per l'assegnazione a titolo gratuito ove manchino i dati necessari per almeno due anni civili completi nel periodo di riferimento.

Rischio di rilocalizzazione all'estero della produzione a causa dei costi del CO₂

Anche nell'ordinanza riveduta le quantità calcolate per l'assegnazione sono moltiplicate per un fattore di adeguamento (n. 3). Per i settori esposti al rischio di rilocalizzazione all'estero della produzione a causa dei costi del CO₂ (*carbon leakage*) il fattore di adeguamento è tuttora 1, in altri termini i diritti di emissione sono assegnati gratuitamente in misura pari al rispettivo parametro di riferimento. Ciò riguarda la maggior parte dei settori e sottosettori nel SSQE. Per tutti gli altri settori e sottosettori il fattore di adeguamento è 0,3 fino al 2026 e diminuisce in modo lineare fino ad azzerarsi nel 2030. Per il calore misurabile, che viene fornito da un gestore di impianti a terzi al di fuori del SSQE, sono utilizzati i fattori di adeguamento secondo l'allegato 9 numero 3.1 salvo nei casi in cui il gestore di impianti può comprovare per singole forniture di calore che per l'utilizzatore di calore sussiste il rischio di *carbon leakage* (n. 3.2). A partire dal 2026, per il calore misurabile che viene distribuito tramite una rete ed è utilizzato per riscaldare l'acqua, scaldare o refrigerare i locali negli edifici o in ubicazioni al di fuori del SSQE, sarà applicato un fattore di adeguamento diverso rispetto a quello delle altre attività non esposte al rischio di *carbon leakage*. Questo fattore si colloca tuttora sullo 0,3 anche per il periodo 2026–2030 (n. 3.3).

L'elenco dei settori e dei sottosettori esposti al rischio dell'effetto *carbon leakage* è ripreso dall'Unione europea per evitare distorsioni della concorrenza. Questo elenco si applica nell'UE al periodo 2021–2030, durante il quale rimarrà invariato.

Parametri di riferimento per settori con intercambiabilità tra combustibili e corrente elettrica

Anche nell'ordinanza riveduta l'allegato 9 disciplina i particolari fattori di adeguamento per i processi di produzione che possono essere alimentati sia con combustibili sia con corrente elettrica. Nell'UE, nel determinare specifici parametri di riferimento relativi al prodotto, si è quindi tenuto conto anche delle emissioni (indirette) dell'energia elettrica utilizzata, applicando per quest'ultima, conformemente al mix di energia elettrica europeo, un valore di 0,376 tonnellate di CO₂ per MWh. Poiché, tuttavia, per le emissioni causate dalla produzione di elettricità non ha luogo alcuna assegnazione a titolo gratuito (art. 19 cpv. 4 della legge sul CO₂), nell'applicare questi parametri di riferimento tali emissioni (indirette) devono essere considerate adeguando di conseguenza l'assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione. Poiché il SSQE poggia sui parametri di riferimento dell'UE, occorre procedere all'assegnazione

dei diritti di emissione secondo la medesima logica. Se si applicasse il valore di CO₂ inferiore del mix di energia elettrica della Svizzera, contrariamente alle norme SSQE ciò significherebbe, di fatto, un'assegnazione a titolo gratuito per l'energia elettrica, in contraddizione con l'articolo 19 capoverso 4 della legge sul CO₂. I parametri di riferimento interessati da tale normativa sono enunciati nell'allegato 9 numero 4.2. Dal momento che anche per questi processi i periodi di riferimento ai fini del calcolo dell'assegnazione a titolo gratuito sono gli stessi degli altri processi, al numero 4.1 si rimanda al numero 2.

Adeguamento dell'assegnazione a titolo gratuito sulla scorta delle quote modificate di attività

L'assegnazione a titolo gratuito dei diritti di emissione viene adeguata in funzione delle variazioni delle quote di attività, se la media aritmetica della quota di attività dei due anni precedenti ha registrato una variazione superiore al 15 per cento (n. 5.1.1) rispetto alla quota di attività storica (di norma la quota di attività dei periodi 2014–2018 o 2019–2023). L'assegnazione è di norma adeguata in base al valore esatto della variazione nell'anno in questione (n. 5.1.1 lett. a). Solo se era già stato attuato un adeguamento nell'anno precedente e il valore assoluto dello scarto rimane superiore al 15 per cento, ma non supera contemporaneamente l'intervallo di 5 punti percentuali immediatamente superiore o immediatamente inferiore (p. es. 25–30 %, 30–35 % ecc.), l'adeguamento del calcolo dell'assegnazione a titolo gratuito si fonda nuovamente sulla quota di attività determinante per l'anno precedente (n. 5.1.2 lett. b). Se lo scarto nell'anno successivo a un adeguamento del 24 per cento ammonta, per esempio, al 21 per cento, per l'adeguamento è nuovamente rilevante la quota di attività determinante per il primo adeguamento (24 %). Viene garantita così una maggiore sicurezza della pianificazione in caso di variazioni durature e costanti che interessano un gestore di impianti partecipante al SSQE.

Adeguamento dell'assegnazione a titolo gratuito sulla scorta di valori modificati di ulteriori parametri considerati nel calcolo dell'assegnazione a titolo gratuito

Tra gli altri parametri considerati nel calcolo dell'assegnazione a titolo gratuito si annoverano in particolare il fattore di intercambiabilità tra corrente elettrica e combustibili per i parametri di riferimento con particolari fattori di adeguamento (n. 4), le acquisizioni di calore da terzi e le acquisizioni di calore derivante dalla produzione di acido nitrico (5.2.3). L'assegnazione è adeguata ogni anno in base al valore esatto se il valore del pertinente parametro si scosta dal valore originario di oltre il 15 per cento. Se la variazione è pari o inferiore al 15 per cento, l'assegnazione corrisponde a quella originariamente calcolata (n. 5.2). La condizione dell'intervallo immediatamente superiore di 5 punti percentuali in termini assoluti per i successivi adeguamenti non deve essere soddisfatta.

Allegato 15 Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per gli operatori di aeromobili

Il numero 3 dell'ordinanza riveduta sancisce come calcolare la quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente a partire dal 2021 per gli aeromobili. Questo limite massimo di emissioni (*cap*) è calcolato in base al limite massimo di emissioni per il 2020 (descritto nel n. 2) e un fattore di riduzione annuale del 2,2 per cento in riferimento al *cap* del 2020.

Al numero 4 (n. 3 nell'ordinanza in vigore) è precisato che l'82 per cento della quantità massima di diritti di emissione disponibili per gli aeromobili è *a disposizione* per l'assegnazione a titolo gratuito. Se un gestore non esiste più e i diritti di emissione non possono essere assegnati a titolo gratuito, l'assegnazione è cancellata conformemente all'articolo 46f capoverso 4. Il calcolo dell'assegnazione a titolo gratuito per il 2020 per ogni gestore è ora riportato al numero 6 (n. 4 nell'ordinanza in vigore), ma non ci sono cambiamenti a livello di contenuto. Al numero 7 figura ora il calcolo dell'assegnazione a titolo gratuito per ogni gestore a partire dal 2021. Essa è data dall'assegnazione a titolo gratuito per il 2020 (descritta nel n. 6) e da un fattore di riduzione annuale del 2,2 per cento riferito all'assegnazione a titolo gratuito per il 2020.

Il numero 8 sancisce che, a partire dal 2021, la quantità annualmente trattenuta di diritti di emissione per i nuovi gestori o quelli che si trovano in forte crescita è accantonata nella riserva speciale del terzo periodo di scambio (2021–2030). In linea con le pertinenti disposizioni in vigore nell'UE, è previsto che a un certo momento nel terzo periodo di scambio questa riserva speciale sia assegnata ai nuovi gestori o a quelli che si trovano in forte crescita. Quando ciò avverrà esattamente non è ancora stato stabilito,

ma non sarà prima del 2024, perché sino ad allora neppure l'UE prevede di attingere alla riserva speciale per un'assegnazione. Le condizioni e i processi per attingere alla riserva speciale ai fini di un'assegnazione di diritti di emissione saranno disciplinati nella revisione totale dell'ordinanza sul CO₂.

Il numero 9 prevede che l'UFAM può adeguare il *cap* e l'assegnazione a titolo gratuito agli operatori di aeromobili se cambia il campo d'applicazione del SSQE svizzero (p. es. se il Regno Unito non facesse più parte del SEE). In questo caso il *cap* sarebbe ridotto della quantità di diritti di emissione risultante dai voli dalla Svizzera verso il Regno Unito nel rilevamento dei dati concernenti le tonnellate-chilometro nel 2018. Parimenti l'assegnazione a titolo gratuito agli operatori di aeromobili sarebbe ridotta di conseguenza perché in tal caso i voli dalla Svizzera verso il Regno Unito non sarebbero più assoggettati alla tassa sul CO₂, quindi verrebbe meno il diritto a un'assegnazione a titolo gratuito.

Allegato 4.1 dell'ordinanza sull'efficienza energetica (RS 730.02)

L'etichetta energetica e l'obbligo di etichettatura per i veicoli nuovi fa riferimento agli obiettivi prescritti nella legislazione sul CO₂, quindi viene adeguato il corrispondente rimando nell'allegato 4.1.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni sulle emissioni di gas serra

Con la revisione parziale della legge sul CO₂ e dell'ordinanza sul CO₂ in vigore, le emissioni di gas serra in Svizzera devono diminuire nel 2021 di un ulteriore 1,5 per cento rispetto alle emissioni del 1990. Ciò corrisponde a un effetto di riduzione in Svizzera come lo si doveva ottenere ogni anno tra il 2013 e il 2020. In cifre assolute tale riduzione è di poco superiore alle 800 000 tonnellate di CO₂eq (precisamente 805 785 tonnellate di CO₂eq). Questa disposizione trova applicazione a prescindere dal raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del 20 per cento delle emissioni di gas serra per il 2020 rispetto al 1990 conformemente alla vigente legge sul CO₂.

Le necessarie riduzioni delle emissioni nel 2021 devono essere conseguite con la prosecuzione dei provvedimenti previsti dalla legge sul CO₂, gli adeguamenti stabiliti nella presente revisione parziale e le misure adottate in altri ambiti con impatto climatico, per esempio nella politica energetica o in agricoltura. Un contributo giunge anche dai progressi tecnologici indipendenti dalla politica climatica. In concreto, l'effetto necessario sarà così ottenuto nel 2021:

- La prosecuzione dei provvedimenti in essere e il progresso tecnologico autonomo comportano una riduzione di circa 520 000 tonnellate di CO₂eq. Questa stima si basa sull'andamento di riferimento secondo il Messaggio concernente la revisione totale della legge sul CO₂ dopo il 2020. Vi sono compresi, tra l'altro, gli effetti nel SSQE che si producono con l'abbattimento del 2,2 per cento del *cap*, la prosecuzione degli impegni di riduzione in essere e delle prescrizioni sulle emissioni applicabili ai veicoli nuovi, per i quali le prestazioni di riduzione disciplinate nel diritto vigente dovranno essere mantenute nella nuova procedura di misurazione del CO₂ WLTP.
- Un aumento della tassa sul CO₂ a partire dal 1° gennaio 2022 dagli attuali 96 franchi a 120 franchi per tonnellata di CO₂ porterebbe nel 2021 a un'ulteriore riduzione delle emissioni pari a circa 50 000 tonnellate di CO₂eq. Questa riduzione è causata dall'effetto dell'annuncio. Essendo a conoscenza del probabile aumento dei prezzi dei combustibili fossili, le economie domestiche e le aziende ne terranno conto nelle loro decisioni di investimento.
- Le quasi 240 000 tonnellate di CO₂eq che rimangono possono essere ridotte con un aumento dell'aliquota di compensazione dall'attuale 10 per cento al 12 per cento nel 2021. L'aumento corrisponderebbe presumibilmente a un obbligo di compensazione di circa 1,74 milioni di tonnellate di CO₂eq.

4.2 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni a livello finanziario e sull'effettivo del personale

Per la Confederazione le ripercussioni della presente revisione parziale dell'ordinanza sul CO₂ sono le seguenti:

- Obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti fossili: la proroga di un anno dell'obbligo di compensazione non ha ripercussioni finanziarie né sull'effettivo del personale.
- Prescrizioni sulle emissioni applicabili ai veicoli nuovi: l'adeguamento degli obiettivi di riduzione del CO₂ in considerazione del passaggio dall'attuale metodo di misurazione NEDC alla WLTP garantisce che le prestazioni di riduzione proseguano in modo lineare. Senza una ridefinizione degli obiettivi di riduzione del CO₂ l'introduzione della procedura WLTP, più vicina alla realtà, comporterebbe sanzioni di diverse centinaia di milioni di franchi l'anno, poiché i valori misurati con la WLTP sono nettamente superiori a quelli ottenuti con il metodo NEDC.
- Tassa sul CO₂ sui combustibili fossili e impegno di riduzione delle emissioni: secondo stime, un eventuale incremento della tassa sul CO₂ aumenterebbe le entrate fiscali di circa 300 milioni di franchi, che verrebbero tuttavia integralmente distribuite alla popolazione e all'economia (circa due terzi delle entrate) ovvero al Programma Edifici (un terzo delle entrate fino a un massimo di 450 milioni di franchi) o al Fondo per le tecnologie. Aumenterebbero dunque i fondi a disposizione del Programma Edifici (circa 50 milioni, sempre secondo stime). Per le finanze federali non ci sarebbero ripercussioni.
- Il numero degli impegni di riduzione rimane invariato nel 2021 rispetto all'anno precedente, di conseguenza non ha ripercussioni finanziarie né sull'effettivo del personale.
- Sistema di scambio di quote di emissione: nell'ambito del collegamento tra il SSQE svizzero e il SSQE europeo avvenuto il 1° gennaio 2020 sono già state concesse ulteriori risorse di personale. Per il momento non risulta un ulteriore fabbisogno. Il fabbisogno finanziario per il calcolo dell'assegnazione a titolo gratuito dei diritti di emissione figura nel preventivo ordinario dell'UFAM (2020 = 1,2 milioni di franchi; 2021 = 0,77 milioni di franchi) e viene finanziato con i proventi della tassa sul CO₂ generati dall'indennizzo per le spese d'esecuzione (art. 132 ordinanza sul CO₂).

4.3 Ulteriori ripercussioni

4.3.1 Obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti fossili

L'obbligo di compensazione per il 2021 deve essere pienamente adempiuto con le riduzioni delle emissioni che saranno conseguite nel 2021. Questa disposizione corrisponde a quella per il 2020, tuttavia è più severa rispetto agli anni precedenti. L'aumento dell'aliquota di compensazione accresce la pressione sugli assoggettati all'obbligo di compensazione e la probabilità di sanzioni. Non è ancora certo che l'obbligo di compensazione sarà adempiuto nel 2020 e ancora meno lo sarà per il 2021 con un'aliquota di compensazione più elevata. Anche la soppressione dei progetti realizzati di propria iniziativa avrà conseguenze per la Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂ (KliK) che dovrà trovare altri progetti per compensare emissioni pari a circa 150 000 tonnellate di CO₂ attualmente compensate con progetti realizzati di propria iniziativa. È presumibile che alcuni progetti realizzati di propria iniziativa dovranno far fronte a difficoltà finanziarie senza le entrate generate dalla riduzione delle emissioni. In mancanza di ristrutturazioni o altre fonti di entrate è possibile che questi progetti siano sospesi. Le riduzioni delle emissioni che devono essere coperte da altri progetti a causa dell'abolizione dei progetti realizzati di propria iniziativa aumentano la domanda di attestati, uno sviluppo che dovrebbe avere effetti positivi su nuovi progetti di compensazione, eventualmente anche sui prezzi degli attestati ottenuti con i progetti esistenti.

La pubblicazione delle decisioni concernenti l'adeguamento di un progetto o di un programma e il rilascio di attestati faciliterà il lavoro degli organismi di convalida e di controllo e rende questo strumento ancora più trasparente. Le differenze tra gli attestati emessi e le riduzioni delle emissioni richieste nei rapporti di monitoraggio nonché le disposizioni della segreteria Compensazione saranno comprensibili anche per terzi.

L'equiparazione tra i requisiti posti ai combustibili e quelli per i carburanti contribuisce a chiarire i requisiti già esistenti per i progetti di compensazione. Aumenta la certezza del diritto e il dispendio per svolgere progetti di compensazione con i combustibili non cambia rispetto alla situazione attuale.

4.3.2 Prescrizioni sulle emissioni applicabili ai veicoli nuovi

L'impatto dell'integrazione dei veicoli per il trasporto di cose a zero emissioni fino a 4,25 tonnellate di peso complessivo dipende molto dai numeri delle future immatricolazioni di simili veicoli. L'offerta di veicoli commerciali leggeri con propulsore elettrico in diverse categorie di dimensioni è in forte crescita. I fornitori svizzeri di servizi di corriere espresso pianificano di acquistare un numero maggiore di questi veicoli. La conseguente riduzione delle emissioni di CO₂ del parco veicoli e l'aumento dell'obiettivo indotto dal peso maggiore dei veicoli riducono le sanzioni attese di qualche milione o al massimo di alcune decine di milioni. In assenza di un'ulteriore riduzione delle emissioni è atteso un aumento delle sanzioni al massimo di qualche milione. Se il numero degli autoveicoli con propulsore elettrico crescesse più rapidamente non si registrerebbe alcun aumento netto delle sanzioni.

4.3.3 Tassa sul CO₂ sui combustibili fossili e impegno di riduzione

Per l'economia è particolarmente importante che gli attuali impegni di riduzione delle emissioni siano prorogati di un anno e proseguano in modo lineare. In caso contrario le imprese con un impegno di riduzione sarebbero assoggettate alla tassa sul CO₂ con la conseguenza di un aggravio di 154–193 milioni di franchi nel 2021 a seconda dell'aliquota della tassa.

Un eventuale aumento della tassa sul CO₂ comporterebbe un aggravio per le economie private e le imprese che utilizzano combustibili fossili. Nel contempo aumenterebbero tuttavia anche gli importi ridistribuiti e chi non utilizza combustibili fossili avrebbe quindi un vantaggio economico. Questo aspetto costituisce un maggiore incentivo a sostituire i combustibili fossili con fonti energetiche senza emissioni o a bassa emissione di CO₂.

4.3.4 Sistema di scambio di quote di emissione

La presente revisione parziale dell'ordinanza sul CO₂ garantisce la prosecuzione del collegamento tra il SSQE svizzero e il SSQE europeo dopo il 2020 che avrà ripercussioni nel complesso positive per l'economia svizzera. I partecipanti al SSQE continuano ad avere accesso al SSQE europeo, che è liquido e trasparente, e sottostanno alle stesse condizioni dei loro concorrenti nell'UE. Rispetto a uno scenario privo del collegamento le stime prevedono una crescita del PIL attorno allo 0,04 per cento⁶ fino al 2030. Nella navigazione aerea l'integrazione nel SSQE comporterà una crescita leggermente inferiore della creazione di valore aggiunto, tuttavia la flessione del suo tasso di crescita annuo non supera 0,2 punti percentuali⁷. Il bilancio economico rimane quindi positivo.

⁶ Ecoplan (2016): Auswirkungen eines EHS-Linkings Schweiz-EU für den stationären Bereich. (disponibile in tedesco).

⁷ Infras (2016): Auswirkungen eines EHS-Linkings für den Bereich Luftfahrt – Aktualisierung für die Schweiz (disponibile in tedesco).